

ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE NEVE E VALANGHE

AINEVA

Ricerca su:

Aspetti giuridici della sicurezza dalle valanghe nei comprensori per gli sport invernali dell'arco alpino italiano: la tutela delle persone fisiche e dei beni, la prevenzione nell'uso del territorio. Le normative delle Regioni e delle Province autonome. Ipotesi di linee guida per interventi di riforma legislativa.

**Scheda di rilevazione e valutazione delle
normative di settore della Regione Piemonte,
aggiornata il 30.12.2005**

Sommario

| | | |
|----------------|--|-----------|
| PARTE 1 | LA NORMATIVA DELLA REGIONE PIEMONTE IN MATERIA DI SICUREZZA DALLE VALANGHE NEI COMPRESORI PER GLI SPORT INVERNALI..... | 1 |
| 1.1 | <i>Finalità e principi generali.....</i> | <i>1</i> |
| 1.2 | <i>Definizioni delle aree appartenenti ai comprensori per gli sport invernali.....</i> | <i>1</i> |
| 1.3 | <i>Sicurezza dalle valanghe, concessioni di impianti di risalita a fune, autorizzazioni per l'esercizio di piste ed altri percorsi innevati gestiti.....</i> | <i>3</i> |
| 1.4 | <i>La disciplina delle opere di difesa dalle valanghe.....</i> | <i>14</i> |
| 1.5 | <i>Le informazioni prodotte dai sistemi regionali di previsione delle valanghe: elaborazioni ed usi finalizzati nei comprensori per gli sport invernali.....</i> | <i>15</i> |
| 1.6 | <i>La disciplina degli organismi locali di prevenzione dalle valanghe.....</i> | <i>15</i> |
| 1.7 | <i>La gestione delle situazioni di pericolo e gli interventi per il ripristino della sicurezza nei comprensori per gli sport invernali.....</i> | <i>17</i> |
| 1.8 | <i>Compiti di soggetti pubblici e privati in materia di sicurezza dalle valanghe nei comprensori per gli sport invernali.....</i> | <i>24</i> |
| 1.9 | <i>Le norme sui comportamenti degli utenti.....</i> | <i>28</i> |
| 1.10 | <i>La sicurezza dalle valanghe su percorsi innevati gestiti non classificati come piste da sci.....</i> | <i>28</i> |
| 1.11 | <i>Le indicazioni più significative desunte dalla legislazione esaminata.....</i> | <i>28</i> |
| PARTE 2 | USI DEL TERRITORIO E SICUREZZA DALLE VALANGHE IN PIEMONTE..... | 31 |
| | TTI NORMATIVI DELLA REGIONE PIEMONTE ALLEGATI E CONSULTABILI NEL SITO AINEVA..... | 42 |

Parte 1 **La normativa della Regione Piemonte in materia di sicurezza dalle valanghe nei comprensori per gli sport invernali**

1.1 *Finalità e principi generali*

Come in altre Regioni dell'arco alpino italiano, nella Regione Piemonte la sicurezza dalle valanghe nei comprensori per gli sport invernali - definiti praticamente soltanto come sommatoria delle piste per lo sci di discesa e di fondo - non è garantita da una organica normativa di settore introdotta allo scopo. La prevenzione rispetto alle situazioni di pericolosità da valanghe sui percorsi innevati organizzati emerge tuttavia come finalità secondaria, ma chiara, all'interno di corpi normativi che riguardano campi diversi.

La disciplina delle aree soggette a vincolo idrogeologico ¹ contiene prescrizioni sulla sicurezza da valanghe per progetti di impianti di risalita a fune, piste per la pratica dello sci e opere accessorie, ammettendo implicitamente possibili provvedimenti negativi in casi di pericolosità grave.

La normativa sulla realizzazione e l'esercizio di impianti funiviari impone che la zona interessata dall'impianto risulti esente da potenziali danni causati dalla caduta di valanghe vuoi per la sua naturale ubicazione vuoi per effetto di idonee opere strutturali di difesa o speciali modalità costruttive. E nonostante la mancanza di una disciplina speciale di settore sulla realizzazione e l'esercizio dei percorsi innevati organizzati non può neppure considerarsi esclusa una valutazione sulla valangosità delle eventuali piste da sci connesse alla realizzazione di nuovi impianti.

La ben regolata attività delle Commissioni locali valanghe sull'intero territorio regionale pericoloso costituisce poi un presidio notevole e comporta ricadute vantaggiose anche nelle aree per gli sport invernali.

Sotto il profilo della gestione del territorio risalta nella legislazione regionale il principio che le aree pericolose per valanghe, oltre ad essere soggette a vincoli generali standard, ricevono una tutela adeguata sia in termini di misure temporanee di salvaguardia sia in termini di limitazioni specifiche d'uso fissate dagli strumenti urbanistici dei vari livelli.

1.2 *Definizioni delle aree appartenenti ai comprensori per gli sport invernali*

Si ricorda - dal punto di vista metodologico - che l'espressione "comprensorio per gli sport invernali" è impiegata in questa scheda per descrivere in modo riassuntivo

¹ Quasi tutti gli impianti di risalita e le piste da sci sono ubicati in queste aree.

l'insieme dei percorsi innevati gestiti, delle infrastrutture e dei servizi accessori nelle aree per gli sport invernali disciplinate dalla legislazione della Regione Piemonte ma non corrisponde ad espressioni effettivamente reperibili in norme regionali vigenti e non rappresenta omogeneità di regolamentazione degli oggetti sottesi.

Nell'ordinamento regionale fino quasi alla fine del 2005 si trovano norme che si occupano (per lo più implicitamente) di oggetti e di attività anche diversi dalle sole piste di discesa di sci alpino e di sci di fondo ma che nello stesso tempo, a causa del riferimento sistematico soltanto alla pratica sciistica (cfr. le espressioni di area sciabile, area sciistica, sistema sciistico, stazione sciistica attrezzata): a) non offrono le basi per individuare e studiare aree organizzate per tutti gli sport invernali non agonistici; b) non integrano le condizioni per applicare in modo estensivo le regole sulla sicurezza dalle valanghe.

Va osservato in primo luogo che un'espressione semplice come "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci" si trova nell'articolo 2 della *LR 9.8.1989, n. 45, Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione della L.R. 12 agosto 1981, n. 27*, precisamente nell'elenco degli interventi che - nelle zone soggette a vincolo idrogeologico - sono obbligatoriamente sottoposti ad autorizzazione.

Sia pure senza le relative definizioni, le espressioni di "area sciabile" e di "sistema sciistico" sono poi largamente impiegate nella *LR 14.12.1989, n. 74, Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone*, articolo 7 (che peraltro si occupa di espropri e servitù): può essere dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione o l'imposizione di servitù su immobili se si tratti, tra l'altro: "di impianti funiviari di arroccamento nelle aree sciabili, funzionali all'utilizzo di altri impianti funiviari"; di "impianti funiviari di collegamento tra aree sciabili diverse, che migliorino la funzionalità complessiva del sistema sciistico"; di "impianti funiviari di particolare interesse funzionale rispetto agli obiettivi di utilizzo dell'area sciabile". Il contesto fa comunque pensare che la nozione di area sciabile sia impiegata per intendere la somma delle piste da sci (di discesa).

Nella *LR 23.11.1992, n. 50, Ordinamento della professione di maestro di sci*², si trovano espressioni consuete anche in altri ordinamenti regionali. Nell'articolo 2, comma 1, è indicato che il maestro di sci insegna "le tecniche di scivolamento sulla neve esercitate sulle piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni che non portino difficoltà" di tipo alpinistico (vedi anche paragrafo 1.8): ma di queste tipologie di percorsi non sono disponibili definizioni. Nel comma 2 è stabilito che "con provvedimento della Giunta regionale sono individuate e delimitate le aree sciistiche, nonché le caratteristiche degli itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni sciistiche ove è prevista l'attività di maestri di sci"³; come è noto la norma costituisce un'applicazione dell'articolo 2, comma 2 della *Legge 8.3.1991, n. 81, Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina*. Anche in questo caso sembra che ci si

² La legge è stata parzialmente modificata - per parti che qui non interessano - dalla *LR 26.11.2001, n. 33, Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 'Ordinamento della professione di maestro di sci' e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 'Ordinamento della professione di guida alpina'*. Recentemente poi è stata modificata ed integrata dalla *LR 4.1.2005, n. 1, Modifica della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e riconoscimento della figura professionale di maestro di snowboard*, in B.U. n. 1 del 5.1.2005.

³ Non risulta tuttavia che questo atto sia stato effettivamente emanato.

riferisca soltanto ad attività sportive per cui è esclusivamente richiesto l'uso di sci, che l'area sciistica costituisca soltanto il complesso dei percorsi di discesa o di fondo organizzati e che l'insieme delle altre espressioni - peraltro mancanti di sviluppo adeguato - non faccia di per sé sistema.

E che sia questa l'accezione corretta dell'area sciistica (e delle altre di pari portata) appare dimostrato dalla *LR 29.9.1994, n. 41, Ordinamento della professione di guida alpina*⁴, nel cui articolo 2, comma 1, è esplicitamente escluso che la guida alpina possa insegnare "tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo", mentre può accompagnare persone in escursioni sciistiche; nel successivo comma 2 viene poi precisato che resta riservato alle guide alpine "lo svolgimento a titolo professionale delle ... escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo ..." ⁵.

L'entrata in vigore della *Legge 24.12.2003, n. 363, Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo* - con le definizioni innovative recate dall'articolo 2 - ha prodotto in Piemonte, tre le prime Regioni a recepirne le indicazioni, risultati importanti dal punto di vista della messa a punto di una nozione di comprensorio di sport invernali. Nella *DGR 24.10.2005, n. 34-1184, L. 363/2003 - "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo". Approvazione "Criteri per la concessione di contributi in conto capitale per la messa in sicurezza delle aree sciabili del Piemonte, con riferimento alle piste da sci da discesa e da fondo, in attuazione dell'art. art. 7, comma 5, della legge 363/2003 - per interventi realizzati dal 2003 al 2005"*⁶ sono previsti finanziamenti per "interventi realizzati sulle superfici innevate, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata snowboard; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino". Identica impostazione è ripresa nella definizione di area sciabile: "sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata snowboard; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali".

1.3 Sicurezza dalle valanghe, concessioni di impianti di risalita a fune, autorizzazioni per l'esercizio di piste ed altri percorsi innevati gestiti

L'obiettivo di questo paragrafo è analizzare se, in che misura e con quali contenuti la tutela dalle valanghe è una finalità direttamente o indirettamente contemplata dalla legislazione regionale sui procedimenti ed i provvedimenti di assenso alla realizzazione (e modifica) di impianti di risalita o di percorsi innevati gestiti.

In questo paragrafo l'espressione "percorsi innevati gestiti" viene utilizzata per richiamare riassuntivamente tutte le numerose tipologie di piste ed itinerari

⁴ La legge è stata parzialmente modificata - per parti che qui non interessano - dalla *LR 26.11.2001, n. 33, Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 'Ordinamento della professione di maestro di sci' e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 'Ordinamento della professione di guida alpina*.

⁵ L'espressione "stazione sciistica attrezzata" - qui reperita per la prima volta - appare equivalente a quelle messe in evidenza prima.

⁶ Cfr. B.U. n. 43 del 27.10.2005.

organizzati nei comprensori per gli sport invernali ma non corrisponde ad espressioni effettivamente impiegate dalla legislazione della Regione Piemonte.

Impianti di risalita e piste da sci nelle zone a vincolo idrogeologico

Prima di esaminare la legislazione regionale di settore si ricorda che, come del resto in tutta Italia, in moltissime aree del Piemonte poste a quote medie ed elevate, e di particolare delicatezza sotto il profilo ambientale, sono in vigore le normative speciali sulla tutela delle zone a vincolo idrogeologico. Queste normative assumono attualmente nella Regione Piemonte una particolare importanza perché la loro applicazione prudentemente estensiva potrebbe consentire di superare almeno in parte alcune difficoltà - che vedremo di seguito - dovute all'insufficienza della regolamentazione specifica in materia di piste da sci.

L'articolo 2 della *LR 9.8.1989, n. 45, Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione della L.R. 12 agosto 1981, n. 27*, individua e disciplina tra i vari tipi di opere teoricamente realizzabili nelle zone soggette a vincolo idrogeologico anche gli impianti di risalita a fune e le piste per la pratica dello sci. Tali interventi devono essere autorizzati (a meno che non si tratti di sola manutenzione ordinaria o straordinaria) dal dirigente della Direzione regionale economia montana e foreste (e non più dal Presidente della Giunta regionale) dietro parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), che sostituisce il "Settore regionale prevenzione rischio meteorologico e sismico" indicato nella legge; la relativa istruttoria si basa su una domanda corredata da una documentazione (articolo 7) da definirsi con deliberazione della Giunta.

A quest'ultima a norma è stata data attuazione con la *DGR 3.10.1989, n. 112-31886, L.R. 9 agosto 1989, n. 45, Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione della L.R. 12 agosto 1981, n. 27. Definizione della documentazione*⁷. Nel paragrafo 4 del suo Allegato è stabilito che la domanda di autorizzazione per impianti di risalita a fune, piste per la pratica dello sci e opere accessorie (Interventi di categoria C4) deve essere accompagnata tra l'altro da una "relazione concernente le condizioni di stabilità del manto nevoso con relativa cartografia delle valanghe, estesa alle aree di possibile influenza ed in scala non inferiore al rapporto 1:5.000"; gli uffici che istruiscono la domanda possono richiedere l'integrazione della documentazione⁸ (ove essa non consenta di valutare la compatibilità dell'opera) e quindi anche "... l'installazione e gestione di strumentazione di rilevamento, controllo e monitoraggio delle variabili che possono alterare le condizioni di stabilità sia dei versanti che del manto nevoso ...".

La portata delle prescrizioni provenienti dall'Allegato alla *DGR n. 112-31886/1989* andrebbe peraltro valutata anche alla luce dell'articolo 3, comma 1, della stessa *LR n. 46/1989* secondo cui l'autorizzazione per gli interventi nelle zone soggette a vincolo idrogeologico (e quindi anche per impianti di risalita e piste) "concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, nè all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità".

⁷ Il testo non è disponibile in formato digitale. Cfr. B.U. della Regione Piemonte n. 46 del 15.11.1989.

⁸ Tutta la documentazione deve essere sottoscritta da tecnici specializzati del settore, iscritti ai rispettivi albi professionali. E' da ritenere che la relazione nivologica per i soli impianti di risalita debba ora essere integrata con i nuovi elementi richiesti dal *RR n. 13R/2004* di cui appresso.

Alle forme di autorizzazione appena esaminate ed alle relative condizioni rinvia anche l'articolo 19 della *LR 14.12.1989, n. 74, Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone* (cfr. di seguito) quando si tratti di realizzare nelle aree a vincolo idrogeologico "impianti funiviari, nonché ... impianti e strutture ad essi funzionali, comprese le piste di accesso e manutenzione", fatti salvi gli altri atti necessari (autorizzazioni, nulla osta, pareri).

La *DGR n. 112-31886/1989* contiene alcuni spunti e richiami che - sia pure poco coordinati con il comma 3 dell'articolo 1 della *LR n. 45/1989* - potrebbero essere utilizzati per meglio interpretare la disciplina sulla valutabilità dell'intervento proposto sotto il profilo della sicurezza. Questi riferimenti potrebbero infatti costituire una base per permettere agli uffici competenti - in qualche caso particolarmente delicato di nuovi impianti e nuove piste da sci con importante impatto - di tentare una applicazione evolutiva di tali disposizioni allo scopo di richiedere l'adozione di alcune misure di gestione attiva della sicurezza da valanghe sulle piste. Queste misure potrebbero per lo più consistere in pratiche di limitazione della circolazione nelle situazioni di pericolo ma potrebbero talvolta giungere alla messa a punto di piani di intervento per distacchi artificiali elaborati e messi in opera con la collaborazione dei soggetti titolari delle autorizzazioni. Il meccanismo ipotizzato - che non pare potrebbe prescindere dal consenso degli esercenti interessati almeno nelle ipotesi delle misure più onerose non previste espressamente dalle norme regionali - manca tuttavia di dare certezze sia sulla qualità sia sulla continuità degli adempimenti richiesti e comunque non offre una forte copertura giuridica all'attività di vigilanza.

Le autorizzazioni previste dalla *LR n. 45/1989* e dalla *DGR n. 112-31886/1989* si sommano e si integrano oggi - ma non si sovrappongono - nella nuova procedura di approvazione dei progetti degli impianti di risalita da parte della Comunità montana competente, tramite il procedimento in Conferenza dei servizi (cui naturalmente partecipa la Direzione regionale economia montana e foreste) regolato dagli articoli 5-9 del *Regolamento regionale 29.11.2004, n. 13/R*, che viene analizzato nel seguito di questo paragrafo. Per questa ragione sembra utile che, almeno per i progetti di impianti di risalita, la relazione sulla stabilità del manto nevoso ora considerata sia completata oggi con tutti gli elementi previsti per la relazione nivologica dal citato Regolamento (con speciale riguardo alle valutazioni di pericolosità basate anche sull'impiego di modelli matematici di dinamica delle valanghe).

Va ricordato infine che in molti casi le autorizzazioni agli impianti di risalita previste dalla *LR n. 45/1989* come pure le autorizzazioni previste dalla *LR 14.12.1989, n. 74* (cfr. immediatamente appresso) sono convogliate e coordinate all'interno dei procedimenti di verifica e di valutazione di impatto ambientale ai sensi degli articoli 9, 10 e 13 della *LR n. 40/1998* (commentata a fine paragrafo).

Impianti di risalita

Le norme quadro di settore della Regione Piemonte - valide nelle aree interessate o non interessate da vincolo idrogeologico, in particolare dopo eventuali procedure di svincolo - si trovano nella *LR 14.12.1989, n. 74, Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone*⁹. Per aspetti di competenza e procedurali la *LR n. 74/1989* va oggi integrata soprattutto: a) con la *LR 26.4.2000, n. 44*,

⁹ È interessante rilevare nell'articolo 1 che la costruzione e l'esercizio degli impianti funiviari siano inquadrati nell'ambito della politica diretta a favorire lo sviluppo socio-economico delle zone montane e che gli impianti siano associati, oltre che alle funzioni di collegamento, a funzioni turistiche e sportive.

Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e s.m.i. (cfr. in particolare quelle intervenute con LR 15.3.2001, n. 5), con cui le funzioni di settore sono state trasferite alle Comunità montane; b) con il Regolamento regionale 29.11.2004, n. 13/R, Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane (art. 96, comma 1, lettera o) della l.r. 44/2000). Abrogazione del regolamento regionale 19 maggio 2003, n. 7/R.

La costruzione e l'esercizio di impianti funiviari sono soggetti a concessione (articolo 3 della LR n. 74/1989). La competenza per la concessione, distinta da quella per l'approvazione dei progetti (cfr. appresso), resta ancora ripartita secondo lo schema stabilito dallo stesso articolo 3: i provvedimenti necessari sono rilasciati - in funzione dei territori interessati - dal Sindaco (previa deliberazione del Consiglio Comunale), dal Presidente della Giunta Provinciale (previa deliberazione del Consiglio Provinciale dopo conformi deliberazioni favorevoli dei Consigli Comunali interessati) o dalla Giunta Regionale (su conformi deliberazioni favorevoli dei Consigli Comunali interessati; se gli impianti riguardano il territorio di più Regioni la concessione va rilasciata sempre dietro deliberazioni favorevoli dei Consigli comunali interessati e con le modalità di cui all'articolo 84 del DPR n. 616/1977 e s.m.i.).

La domanda di concessione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto funiviario (articolo 4 della LR n. 74/1989; articoli 3 e 4 del RR n. 13R/2004) deve essere presentata all'ente concedente - insieme alle delibere dei Consigli comunali interessati (che ne verificano la compatibilità con le previsioni degli strumenti urbanistici) - e corredata dalla documentazione stabilita dalla Regione; l'ente concedente rilascia la concessione una volta acquisito il provvedimento di approvazione.

Dal punto di vista dei principi generali è poi da ritenere ancora in vigore l'articolo 9, comma 4, della LR n. 74/1989 in esame, secondo cui nel procedimento di approvazione del progetto di un impianto di risalita è necessario tener conto della "valangosità della zona interessata dall'impianto e dalla pista da sci"¹⁰.

Le disposizioni sul decentramento delle competenze amministrative emanate in applicazione del D.Lg. n. 112/1998 e s.m.i. hanno spostato verso le Comunità montane (dopo un primo periodo di gestione regionale)¹¹ quelle funzioni operative di settore che così possono riassumersi (articoli 96 e 98 della LR n. 44/2000 e s.m.i.):

¹⁰ Nel primo sistema regolato ancora dalla sola LR n. 74/1989 (ancora una volta a prescindere dall'applicazione della LR n. 45/1989) questo tipo di compatibilità - prima dell'approvazione del progetto di un impianto (allora da parte della Giunta regionale) - veniva verificato anche all'interno di una relazione tecnico-consultiva predisposta dalla Commissione regionale impianti a fune (articolo 9), che appunto teneva conto delle compatibilità tecniche concernenti la valangosità della zona interessata dall'impianto e dalla pista da sci. Si osserva a margine che non risultava chiaro, secondo le disposizioni allora in vigore, se le regole per approvare l'impianto valessero anche per autorizzare la pista eventualmente connessa; solo dopo la recente approvazione prima del RR n. 7R/2003 e poi del RR n. 13R/2004, come si vedrà, si può sostenere che sia così. Attualmente la Commissione regionale impianti a fune ha esaurito le proprie funzioni. Si aggiunge per informazione che una DGR 10.7.1990, n. 127-39050, Nomina della Commissione regionale impianti a fune ai sensi dell'articolo 9 L.R. 14 dicembre 1989, n. 74, includeva tra i componenti un funzionario competente in materia di assetto idrogeologico e problemi nivologici.

¹¹ Con la LR 4.1.2000, n. 1, Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, articolo 24, era stato previsto che "i compiti amministrativi riguardanti gli impianti a fune di ogni tipo, quali funivie, seggiovie, sciovie, funicolari e tutti gli impianti di risalita in genere e le relative infrastrutture di interscambio, sono delegati a province, comuni e comunità

- approvazione di progetti preliminari e definitivi per la realizzazione e l'ammodernamento di impianti a fune e dei relativi regolamenti di esercizio e piani di soccorso;
- assenso alla nomina del direttore e del responsabile di esercizio;
- nulla osta per l'apertura degli impianti funiviari al pubblico esercizio;
- approvazione di progetti relativi a sottoservizi alle funicolari, cremagliere e impianti funiviari;
- vigilanza sulla regolarità dell'esercizio di impianti a fune.

Quindi oggi è la Comunità montana sul cui territorio insiste l'impianto o la maggior parte di esso ad approvare - in Conferenza dei servizi - i progetti che l'ente competente per la formale concessione deve trasmettere unitamente alla relativa documentazione, che è analiticamente indicata nell'Allegato A del *RR n. 13R/2004*¹².

Si noti che questa dell'approvazione può essere la fase in cui, con più efficacia che in altre, possono essere imposte prescrizioni in materia di sicurezza dalle valanghe (in particolare attraverso opere strutturali).

Limitando la sintesi a quanto attiene direttamente o indirettamente al problema della sicurezza dalle valanghe, per la costruzione di nuovi impianti a fune sono infatti richiesti:

- una Relazione nivologica recante¹³: a) analisi delle caratteristiche morfologiche, clivometriche, vegetazionali e nivo-meteorologiche che possono determinare il distacco di valanghe nell'area interessata dall'impianto e in un suo intorno significativo; b) attestazione "che la zona interessata dall'impianto risulta immune, per ubicazione naturale, dalla possibilità di danni causati dalla caduta di valanghe, o che comunque lo sia per effetto di idonee opere di protezione o speciali modalità costruttive o gestionali¹⁴, delle quali dovrà essere presentato il relativo progetto

montane con provvedimenti regionali, da emanare in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" comunque entro sei mesi. Però l'articolo 63 della *LR 26.4.2000, n. 44, Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"* aveva mantenuto alla Regione le funzioni amministrative di approvazione dei progetti su impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, relative strade di accesso ed opere accessorie, quali gli impianti di innevamento artificiale. Il compito è stato poi effettivamente trasferito alle Comunità montane a decorrere dal 19.5.2003, data del primo regolamento attuativo *RR n. 7R/2003* oggi abrogato. Per le domande di concessione in corso di istruttoria al 19.5.2003 sono restatesi ferme le competenze già previste dalla *LR n. 74/1989* e dall'articolo 96, comma 1, lettera o) della *LR n. 44/2000* e s.m.i.. Nel sistema della *LR n. 74/1989* l'approvazione dei progetti spettava invece alla Giunta regionale.

¹² In precedenza erano intervenute in materia la *DGR 29.8.1994, n. 49-37906, L.R. 14.12.1989, n. 74, Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Definizione della documentazione*, che aveva a sua volta sostituito la *DGR 10.7.1990, n. 128-39051, L.R. 14.12.1989, n. 74, Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Definizione della documentazione*. Per quanto riguarda il contenuto della documentazione rilevante ai fini della tutela dalle valanghe i contenuti delle DGR appena citate e quelli dell'Allegato A del *RR n. 7R/2003* ora abrogato erano identici.

¹³ L'Allegato A del *RR n. 7R/2003* abrogato prevedeva invece più semplicemente una relazione nivologica che doveva in sintesi: a) verificare la stabilità del manto nevoso della zona interessata; b) essere accompagnata dalla cartografia delle valanghe estesa alle aree di possibile influenza, in scala non inferiore al rapporto 1:5.000; c) "attestare che la zona interessata dall'impianto risulta immune, per ubicazione naturale, dalla possibilità di danni causati dalla caduta di valanghe o che comunque lo sia per effetto di idonee opere di protezione o speciali modalità costruttive delle quali dovrà essere presentato il relativo progetto esecutivo".

¹⁴ Il riferimento alle modalità gestionali per garantire la sicurezza dalle valanghe - che mancava nella precedente analogia disposizione del *RR n. 7R/2003* abrogato - offre una copertura normativa adeguata

definitivo, in relazione ad una valanga di progetto con tempo di ritorno centennale"; c) copia di eventuali studi o relazioni nivologiche precedenti per l'area dell'impianto, copia di cartografia delle valanghe in scala non inferiore a 1:5.000 "estesa alle aree di possibile influenza, riferita alla massima estensione desunta da fotointerpretazione di immagini aeree, indagini di terreno, informazioni orali o d'archivio su eventi storici"; d) una valutazione della "pericolosità da valanga nell'area dell'impianto ... definita anche attraverso l'impiego di modelli matematici di dinamica delle valanghe validati scientificamente in relazione ad un evento valanghivo di progetto con tempo di ritorno centennale"^{15 16};

- una corografia generale in scala 1:10.000 dell'intero sistema di impianti e delle piste in cui sia evidenziato il tracciato del nuovo impianto e delle relative piste di discesa¹⁷;
- planimetrie a curve di livello in scala non inferiore a 1:5.000, sezioni e particolari costruttivi delle opere e delle aree di valle, di monte, dell'impianto e della linea con documentazione dello stato dei luoghi prima e dopo l'intervento (con riferimento sia all'impianto di risalita ed opere accessorie permanenti e temporanee sia all'eventuale pista di discesa e relativi movimenti di terra, sbancamenti, riporti, coperture arboree, sistemazione definitiva dell'area, ecc.)¹⁸;
- elaborati grafici (planimetrie, sezioni e particolari costruttivi) relativi ad interventi di recupero, mitigazione e eventuale compensazione ambientale e paesaggistica.

La domanda di concessione è accompagnata inoltre dalla richiesta di autorizzazione ai fini dei vincoli paesaggistici e idrogeologici e di ogni altra autorizzazione, nulla osta o parere di competenza della Regione necessari alla realizzazione dell'impianto, compresa l'eventuale dichiarazione di pubblica utilità (articolo 5, comma 3, della *LR n. 74/1989*).

In ogni modo (articolo 5 della *LR n. 74/1989*) la concessione è subordinata: a) all'esistenza di tutte le autorizzazioni necessarie; b) al rilascio della concessione edilizia; c) alla preventiva approvazione del progetto di intervento; d) al nulla osta, ai

sia all'adozione di sistemi gestionali semplificati (chiusura temporanea degli esercizi) sia all'impiego di tecnologie sofisticate (come i distacchi artificiali programmati) che di fatto sono già adottate in qualche caso (dietro iniziativa di singoli esercenti accolta nei provvedimenti di concessione ed autorizzazione anche nell'ambito dei già ricordati atti di assenso nelle zone a vincolo idrogeologico in applicazione della *LR n. 45/1989*; ovvero in esecuzione di prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi).

¹⁵ La relazione nivologica è necessaria anche quando si tratti di revisione generale di impianti con o senza modifiche sostanziali. Nelle aree a vincolo idrogeologico - in cui come si è già osservato è praticamente inserita la totalità degli impianti e delle piste - questa relazione nivologica coincide nella sostanza (se non formalmente) con la relazione sulla stabilità del manto nevoso di cui alla già citata *DGR n. 112-31886/1989*, Allegato, paragrafo 4.

¹⁶ Con questi nuovi criteri le stime di pericolosità valanghiva delle zone destinate a localizzazione di impianti funiviari diventano più simili a quelle necessarie per la valutazione della pericolosità valanghiva nella generalità del territorio regionale secondo quanto stabilito dalla *CIRC PGR 8.5.1996, n. 7/LAP*, e dalla sua *Nota tecnica esplicativa* (cfr. Parte 2).

¹⁷ Unito a quello già citato della *LR n. 45/1989* e a quello dell'articolo 9, comma 4, della *LR n. 74/1989*, questo riferimento alle piste di discesa servite dall'impianto appare molto utile poiché nell'ordinamento regionale - salva l'applicazione della *LR n. 45/1989* nelle sia pur largamente prevalenti aree a vincolo idrogeologico - mancano sistematiche disposizioni simili a quelle che in altre Regioni e Province autonome regolano le autorizzazioni all'apprestamento e all'esercizio dei percorsi sciistici in quanto tali, indipendentemente da norme speciali che regolino determinate aree interessate agli interventi. In conclusione, le disposizioni sull'approvazione del progetto e sulla concessione di un nuovo impianto di risalita fuori dalle zone a vincolo idrogeologico (ammesso che l'ipotesi abbia un grande peso pratico) potrebbero essere applicate anche per l'autorizzazione a realizzare e aprire la o le piste connesse.

¹⁸ Tra la documentazione richiesta dal *RR n. 7R/2003* abrogato era compreso un progetto di compatibilità ambientale dell'impianto che conteneva elaborati similari.

fini della sicurezza, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 3 del *DPR 11.7.1980, n. 753*.

Come già accennato, la Comunità montana approva il progetto preliminare e definitivo (ed esecutivo) di un impianto funiviario tramite il procedimento in Conferenza dei servizi di cui agli articoli 5-9 del citato *RR 29.11.2004, n. 13/R*¹⁹.

Approvando il progetto la Conferenza di servizi²⁰ dispone su tutti gli atti preventivi di assenso richiesti ai sensi del citato articolo 5, comma 3, della *LR n. 74/1989*.

Gli argomenti in precedenza considerati fanno pensare che in sede di approvazione dei progetti di nuovi impianti la Conferenza potrebbe anche occuparsi di valutare, sotto il profilo della pericolosità da valanghe, le eventuali nuove piste connesse: impiegando in tale eventuale estensione di compiti proprio le metodologie di valutazione messe a punto dal *RR n. 13R/2004* e quindi criteri più completi di quelli derivanti dalla normativa valida nelle zone a vincolo idrogeologico.

Dopo l'ultimazione dei lavori l'apertura al pubblico esercizio di un impianto funiviario è autorizzata dall'ente concedente su richiesta del titolare della concessione, previo parere favorevole della Comunità montana competente (articolo 10 della *LR n. 74/1989*); tale parere è espresso contestualmente all'approvazione del regolamento di esercizio e subordinatamente al favorevole esito delle verifiche funzionali e al rilascio dei nulla osta tecnici ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici statali, sempre salvo il collaudo definitivo di cui all'articolo 5 del *DPR n. 753/1980*.

L'articolo 13 della *LR n. 74/1989* regola le ipotesi di revoca della concessione (per comprovate esigenze di pubblico interesse), decadenza (per violazione o inadempienza delle prescrizioni o degli obblighi della concessione) e sospensione (per l'insorgenza di ragioni di pubblica incolumità o quando si debbano fissare termini per adempimenti)²¹.

¹⁹ La disposizione vale per i nuovi impianti e anche nei casi di rifacimento, modifica, potenziamento, ammodernamento, revisione di un impianto esistente che comporti modifica dello stato dei luoghi. Se invece si tratti di un progetto di revisione generale dell'impianto con modifiche sostanziali o di adeguamento alle norme tecniche di impianto funiviario, ma senza modifica allo stato dei luoghi, l'approvazione da parte della Comunità montana è subordinata al solo nulla osta tecnico di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) della *LR 74/1989* (è il nulla osta rilasciato dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 3 del *DPR 11.7.1980, n. 753*). Cfr. per tutte le ipotesi elencate l'articolo 5 del *RR n. 13R/2004*.

²⁰ Secondo l'articolo 6 del *RR n. 13R/2004*, la Conferenza di servizi è composta tra l'altro da un rappresentante della struttura dell'ARPA competente in materia di assetto idrogeologico e problemi nivologici ed è integrata anche dai soggetti competenti ad esprimersi sulle altre materie di cui all'articolo 9, commi 1 e 4, della *LR n. 74/1989* (tra queste materie è richiamata la valangosità della zona interessata dall'impianto e dalla pista da sci) e, ove necessario, nonché da quelli chiamati ad emanare gli atti di assenso previsti dall'articolo 5, comma 3 della *LR n. 74/1989*.

²¹ Tra le motivazioni di questi provvedimenti potrebbero avere spazio, ad esempio, sopravvenute valutazioni di eccessiva pericolosità delle aree interessate dagli impianti, situazioni contingenti di pericolo, pause per la realizzazione di opere di difesa, ecc. L'articolo 12 (Rinnovo della concessione) introduce poi una interessante regola: qualora né il precedente concessionario né altri soggetti abbiano avanzato richieste di rilascio di concessione e l'ente concedente non ritenga di acquisire l'impianto, l'ex concessionario dovrà provvedere alla sua demolizione, all'asportazione del materiale e al ripristino del territorio nell'aspetto originale entro 18 mesi dalla data di scadenza della concessione, salva esecuzione a sue spese (commi 5 e 6); per una applicazione di tali norme cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 31.1.2002, n. 207/2002 (in www.giustizia-amministrativa.it), che ha confermato la validità di una ordinanza sindacale di demolizione di impianti sciistici entro trenta giorni, con ripristino dello stato dei luoghi.

Come in altre Regioni, per le inosservanze degli obblighi in materia di impianti di risalita l'articolo 17 della *LR n. 74/1989* rinvia alle sanzioni stabilite dal *DPR 11.7.1980, n. 753*.

In conclusione, le disposizioni regionali esaminate introducono regole astratte abbastanza vincolanti sulla tutela dalle valanghe degli impianti di risalita e delle zone di rispettiva pertinenza; nello stesso tempo consegnano sostanzialmente agli atti amministrativi di approvazione del progetto di intervento (prioritariamente) e di concessione (secondariamente) l'onere di valutare la pericolosità effettiva dei siti, di verificare l'effettiva garanzia prestata dalle opere di difesa o dalle speciali modalità costruttive e gestionali e di assumere le decisioni conseguenti.

Gli impianti di risalita sono considerati anche dalla *LR 8.7.1999, n. 18, Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica*, che li comprende tra i "servizi a supporto delle attività del tempo libero dei turisti". Diverse norme ammettono gli esercenti a fruire di vari tipi di interventi per sviluppare e riqualificare gli impianti, normalmente con finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale; la Regione può sostenere fino al 15% gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per l'assetto e la riqualificazione delle aree sulle quali si sviluppano i singoli investimenti. Anche se nessuna disposizione stabilisce un rapporto diretto tra queste iniziative ed il miglioramento della sicurezza dalle valanghe non è escluso che tale possa essere l'obiettivo di singoli interventi, da inserire nel programma annuale di cui all'articolo 5.

In materia esistono inoltre previsioni organiche nella *LR 24.1.2000, n. 4, Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici*. Sono strumenti regionali per la corretta pianificazione e programmazione degli interventi di sviluppo turistico locale (articolo 3): la valutazione degli impatti ambientali (cfr. di seguito); lo studio di fattibilità²²; il programma integrato basato sui risultati dello studio di fattibilità²³; la progettazione degli interventi²⁴. Per la gestione del sistema la Regione definisce un piano triennale degli interventi (articolo 5). Sono previsti finanziamenti per definire studi di fattibilità e per predisporre programmi integrati e progetti di intervento di varie tipologie: tra queste sono compresi (articolo 4, comma 2, lettera d) "gli impianti di risalita, le piste da sci e gli impianti per la pratica dello sci di fondo"; anche in questo caso non esistono riferimenti diretti alla problematica della sicurezza dalle valanghe ma interventi in tale direzione ben rientrerebbero tra le finalità della legge.

Non rilevano ai fini di questa scheda le norme della *LR 24.3.2000, n. 27, Interventi di classificazione, ammodernamento e attivazione degli impianti di arroccamento per la tutela e sviluppo del turismo montano e modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"*, che prevede contributi in conto capitale e finanziamenti di credito agevolato per l'attivazione, la manutenzione straordinaria, la messa a norma e il potenziamento della capacità di trasporto degli impianti a fune per l'accessibilità ai territori montani, ai fini della loro fruibilità produttiva, turistica, paesaggistica ed ambientale.

²² Lo studio valuta preliminarmente le caratteristiche ambientali, culturali, socio-economiche e la capacità di redditività del contesto, nel rispetto dello sviluppo turistico sostenibile.

²³ Il programma individua le caratteristiche qualitative e quantitative del territorio, l'integrazione con gli interventi imprenditoriali privati, controlla gli impatti, prevede la ricaduta economica e sociale sulla popolazione residente, valuta l'evoluzione nel tempo e l'uso delle risorse rispetto agli obiettivi prefissati.

²⁴ La progettazione degli interventi tende a sviluppare l'offerta turistica naturale del territorio, "con un'attenta valutazione delle problematiche di riduzione dell'inquinamento, della quantificazione dei rifiuti e del loro smaltimento, del fabbisogno energetico e dell'impatto ambientale".

Piste da sci e altri percorsi innevati gestiti

Le piste regionali da sci di discesa e di fondo si trovano quasi esclusivamente localizzate in aree a vincolo idrogeologico e quindi ricevono la tutela contro le valanghe assicurata dall'applicazione della *LR n. 45/1989*. Le stesse piste, peraltro, sono interessate da alcune delle disposizioni appena messe in evidenza nella materia della realizzazione e dell'esercizio degli impianti di risalita.

In Piemonte non è però prevista dalle leggi di settore una procedura di autorizzazione autonoma per l'apprestamento e l'apertura al pubblico delle piste da sci e di altri percorsi innevati organizzati ubicati al di fuori delle aree a vincolo idrogeologico oppure in aree non vincolate ma comunque oggetto di localizzazione di impianti funiviari secondo le regole particolari appena esaminate. Si richiamano tuttavia in proposito le precedenti considerazioni sull'ipotesi di applicare anche alle nuove piste le prescrizioni del recente *RR n. 13R/2004* in materia di pianificazione di misure gestionali di sicurezza.

Vale però ricordare che in molti casi anche le autorizzazioni per le piste da sci da discesa e da fondo sono convogliate e coordinate all'interno dei procedimenti di verifica e di valutazione di impatto ambientale ai sensi degli articoli 9, 10 e 13 della *LR n. 40/1998* (commentata a fine paragrafo).

Resta il fatto che anche dalla disomogeneità delle fonti normative discende la sostanziale mancanza di una disciplina sistematica di livello primario in materia di gestione attiva della sicurezza sulle piste da sci in condizioni di pericolo di valanghe, con la conseguente assenza di regole certe di legge regionale su: a) modalità di intervento nel funzionamento degli impianti e sulla circolazione degli utenti tramite provvedimenti diversi da quelli oggi assunti dagli organi competenti in base alle indicazioni delle Commissioni locali valanghe); b) eventuale introduzione ed impiego delle metodiche tecnologicamente più avanzate come il distacco artificiale di valanghe²⁵; c) impiego di metodiche e prassi per l'elaborazione dedicata di previsioni meteonivologiche; d) acquisizione e diffusione di informazioni al pubblico; e) vigilanza e controlli necessari.

In attuazione dell'articolo 7, comma 5, della *Legge 24.12.2003, n. 363, Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*²⁶ la Regione Piemonte ha emanato la citata *DGR 24.10.2005, n. 34-1184, L. 363/2003 - "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo". Approvazione "Criteri per la concessione di contributi in conto capitale per la messa in sicurezza delle aree sciabili del Piemonte, con riferimento alle piste da sci da discesa e da fondo, in attuazione dell'art. art. 7, comma 5, della legge 363/2003 - per interventi realizzati dal 2003 al 2005"*. Nella Delibera è individuata una linea generale di azione (Messa in sicurezza delle aree sciabili) e sono stabilite le singole misure ammesse a finanziamento: acquisto e messa in opera di sistemi di protezione,

²⁵ Si vedrà poi, soprattutto nel paragrafo 1.7, che ciò non impedisce a singoli provvedimenti amministrativi di autorizzazione a piste e impianti di prescrivere sistemi di gestione attiva della sicurezza da valanghe,

²⁶ La norma prevede contributi al fine di "realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste". Le relative risorse sono ripartite "secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste" con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

compresi quelli relativi alla protezione attiva e passiva dalle valanghe; livellamento delle superfici delle piste; acquisto e messa in opera di idonea segnaletica ed altro materiale ai fini della sicurezza delle piste da sci; acquisto di materiale sanitario di soccorso e primo intervento. Tipologie di spese possibili sono tra le altre: spese tecniche di progettazione e di direzione lavori; lavori e opere edili e di movimento terra; acquisto e installazione di dispositivi di protezione; acquisto e installazione della segnaletica informativa e prescrittiva ²⁷.

Relazioni con le procedure di VIA

L'articolo 19, comma 2, della *LR 14.12.1989, n. 74, Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone* stabilisce che la realizzazione degli impianti funiviari è subordinata allo studio di valutazione dell'impatto ambientale, nei casi e secondo le modalità previste dalle leggi in materia.

Secondo la disciplina quadro della *LR 14.12.1998, n. 40, Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*, in Piemonte - tra gli oggetti che interessano questa ricerca - possono essere sottoposti ad una procedura di valutazione di compatibilità ambientale (articolo 4 e Allegato B1) "gli impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone e strutture connesse" ²⁸. Gli impianti in questione sono assoggettati ad una fase di verifica ²⁹ se non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette (come definite dalla normativa nazionale e regionale in materia). Se invece ricadono anche parzialmente in aree protette sono sottoposti alla fase di valutazione ³⁰ sempre che la relativa realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata; in tal caso le soglie dimensionali sono ridotte del cinquanta per cento ³¹.

L'Allegato B1 citato è stato modificato dalla *DGR 19.3.2002, n. 75-5611, LR n. 40/1998, Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione. Riorganizzazione allegati*, che nella sezione "Turismo e svaghi" ha integrato al n. 24 le piste da sci (da discesa e da fondo, con relative strutture e

²⁷ Sui contenuti e gli aspetti tecnici della segnaletica vedi ora il *Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20.12.2005, Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate* (in GU n. 299 del 24.12.2005).

²⁸ Il riferimento alle strutture connesse è stato in realtà introdotto successivamente dalla *DCR 27.12.2001, n. 217-1038, Direttiva CE 97/11. Integrazione degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"*, che ha integrato l'espressione originaria dell'allegato B1 della LR n. 40/1998. Non è facile argomentare se tale modifica comporti il risultato di estendere la VIA anche alle piste di sci o di fondo, anche se non sembra improbabile che lo studio di impatto per gli impianti di risalita serventi le potesse prendere in considerazione anche in precedenza (cfr. in proposito quanto esposto nel paragrafo 1.3).

²⁹ La fase di verifica è finalizzata a stabilire se un progetto, non obbligatoriamente sottoposto alla procedura integrale di VIA, debba o meno essere effettivamente sottoposto alla successiva fase di valutazione.

³⁰ La fase di valutazione è finalizzata alla formulazione del vero e proprio giudizio di compatibilità ambientale.

³¹ Gli interventi di modifica o ampliamento di impianti di risalita già esistenti sono sottoposti alla fase di verifica se da tali interventi derivi un'opera che rientra nella categoria progettuale descritta. Cfr. per esempio la *Determinazione Dirigenziale 26.7.2005, n. 474, L.R. 40/1998. Fase di verifica della procedura di VIA e contestuale avvio della Valutazione d'incidenza inerenti il progetto "Lavori di sistemazione della pista da fondo nei Comuni di Prazzo e Acceglio (CN)", presentato dalla Comunità Montana Valle Maira e localizzato nei medesimi Comuni. Esclusione del progetto dalla Fase di VIA di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998* (B.U n. 36 del 8.9.2005).

infrastrutture) di lunghezza superiore a 1,5 Km. oppure di superficie complessiva superiore a 5 ha, sottoponendole alle stesse regole appena riportate.

Il problema della compatibilità ambientale degli impianti di risalita e - qui in maniera più esplicita - delle piste da sci di discesa e degli impianti per la pratica dello sci di fondo è affrontato anche dalla poco sopra citata *LR n. 4/2000*, che nell'articolo 3 definisce la VIA quale strumento di pianificazione e programmazione turistica a livello locale e - sia pure con qualche incertezza interpretativa - sembra sottoporre il piano triennale degli interventi di settore (previsto nell'articolo 5) "alla valutazione preliminare d'impatto ambientale degli effetti diretti ed indiretti della pianificazione secondo il dettato dell'articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40"³².

Come già sottolineato in numerosissimi casi le autorizzazioni per la realizzazione o la sistemazione degli impianti di risalita e delle piste da sci sono coordinate ed assorbiti all'interno dei procedimenti di verifica e di valutazione di impatto ambientale ai sensi degli articoli 9, 10 e 13 della *LR n. 40/1998*.

Questa scheda non si occupa di impianti e piste per lo sport agonistico. L'esperienza tuttavia mostra che nella gran parte dei casi le infrastrutture realizzate con finalità agonistiche ed in particolare in occasione di giochi olimpici o campionati mondiali vengono in seguito destinate alla normale fruizione pubblica.

Vale allora accennare brevemente alle procedure straordinarie previste dagli articoli 1 e 9 della *Legge 9.10.2000, n. 285, Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"*. Secondo l'articolo 1, comma 4, il piano degli interventi (impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie)³³ è sottoposto nel suo complesso alla valutazione ambientale strategica³⁴ approvata dalla Giunta della Regione Piemonte secondo

³² Secondo questo articolo i piani e i programmi che decidono in materia di assetto territoriale e le loro varianti sostanziali sono sottoposti ad un'analisi di compatibilità ambientale che "valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione" (cfr. anche Allegato F alla LR). Per l'eventuale esclusione o applicazione della VIA a impianti di risalita e piste è da ritenere di notevole importanza il comma 5 di questo articolo che si riporta per le parti essenziali: "I piani e programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale possono prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VIA di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette ... nonché criteri per l'autorità competente da utilizzare nella fase di verifica" "Tali piani e programmi possono altresì prevedere di sottoporre alla procedura di VIA tipologie di opere o interventi non incluse negli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, in relazione alla particolare sensibilità ambientale di un territorio ...".

³³ Sulla realizzazione del piano cfr. anche l'articolo 21 della *Legge 1.8.2002, n. 166, Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*. Per le varianti degli interventi in corso d'opera cfr. l'articolo 9-bis della *legge n. 285/2000*, come aggiunto dall'articolo 5-bis della *Legge 27.7.2004, n. 186, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28.5.2004, n. 136, recante: "Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse"*. Cfr. anche la *DGR 14.2.2005, n. 23-14739, Approvazione dello schema di Accordo di Programma quadro per il potenziamento delle infrastrutture per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Piemonte (Delibere CIPE 19 e 20/2004)* in B.U. n. 8 del 24.2.2005; cfr. anche il *DPGR 28.2.2005, n. 27, Accordo di programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, i Comuni di: Ala di Stura, Balme, Ceresole Reale, Chialamberto, Collettero Castelnuovo, Groscavallo, Locana, Rueglio, Trausella, Traversella, Usseglio, Valprato Soana, Viù; le Comunità Montane: Valle di Lanzo, Valli Orco e Soana, Valle Sacra, Val Chiusella - "Programma regionale Piemonte 2006" (L. 166/2002; DGR n. 36-8210 del 13-01-2003)*, in B.U. n. 9 del 3.3.2005.

³⁴ La valutazione verifica la sostenibilità ambientale del piano in relazione agli effetti sul territorio, diretti ed indiretti, cumulativi, sinergici, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. La disposizione in esame ha praticamente anticipato il recepimento nazionale (previsto entro il

contenuti e procedure definiti dalla stessa Giunta di intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero dei lavori pubblici. Nel caso in cui ai sensi delle normative vigenti sia richiesta la valutazione di impatto ambientale per un singolo intervento l'articolo 9 della legge prevede una speciale procedura nell'ambito di una Conferenza di servizi e disciplina (senza troppo discostarsi dagli standard normali) anche le ipotesi di dissenso di rappresentanti delle amministrazioni convocate nella Conferenza nonché le ipotesi di dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute.

1.4 *La disciplina delle opere di difesa dalle valanghe*

Normative regionali diverse da quelle urbanistiche generali descritte nella Parte 2 prendono in considerazione gli aspetti strutturali del problema della sicurezza dalle valanghe sul territorio - sia in generale sia indirettamente con riferimento alle infrastrutture oggetto di questa scheda - senza tuttavia stabilire una connessione organica tra opere paravalanghe e politiche dello sviluppo delle aree destinate agli sport invernali.

Va ricordata prima di tutte la *LR 25.11.1975, n. 54, Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale*, i cui articoli 1 e 2 affidano alla Regione ³⁵ la realizzazione di strutture ed infrastrutture varie e tra l'altro, nei territori dei bacini montani quali definiti dal *RD 30.12.1923, n. 3267* e s.m.i., "lavori di difesa contro la caduta di valanghe".

Le opere di ripristino e di prevenzione a difesa dalle valanghe sono comprese (ma non esplicitamente richiamate) tra gli interventi previsti dalla *LR 29.6.1978, n. 38, Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali*, e s.m.i.; nell'articolo 1 è stabilito che "la Regione Piemonte ... promuove interventi e realizza opere di soccorso e ripristino che si rendono necessari a seguito di calamità naturali ed egualmente adotta misure e realizza opere di prevenzione degli stessi eventi" ³⁶.

Un significativo accenno diretto alle opere paravalanghe a difesa degli impianti di risalita nelle aree pericolose si trova - come già indicato nel paragrafo precedente - nel passaggio del *Regolamento regionale n. 13R/2004, Allegato A*, in cui è stabilito che la relazione nivologica da produrre insieme alla richiesta di concessione di un impianto di risalita deve certificare che la zona interessata è esente da rischi per valanghe se non altro "per effetto di idonee opere di protezione o speciali modalità costruttive".

21.7.2004) della *Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*.

³⁵ La Regione opera mediante programmi annuali di opere predisposti per bacini idrografici, sentite le Comunità montane e le Province, conformemente al piano di sviluppo regionale e tenuto conto dei piani di sviluppo e dei programmi stralcio annuali delle Comunità montane, dei programmi di intervento dello Stato e di quelli delle Province.

³⁶ Tra l'altro (articolo 2) la Regione può assumere a proprio carico o concorrere a finanziare: indagini, studi e progettazioni per interventi, anche preventivi e di carattere definitivo; lavori di ripristino e di sistemazione delle opere pubbliche di competenza regionale.

1.5 *Le informazioni prodotte dai sistemi regionali di previsione delle valanghe: elaborazioni ed usi finalizzati nei comprensori per gli sport invernali*

Si rinvia in parte a quanto osservato nel paragrafo 1.3 a proposito della mancanza di una disciplina regionale specifica in materia di realizzazione ed esercizio delle piste da sci ed altri percorsi innevati organizzati; da questo anche dipende la pratica assenza di norme su flussi ed usi di informazioni (nivometeorologiche od altre) sulle valanghe a scopo di elaborazioni specifiche interne ai comprensori sciistici.

Deve essere comunque osservato che il sistema regionale di previsione ed allerta meteorologica e nivologica - di per sé non considerato da questa scheda - possiede ricadute evidenti anche nelle aree destinate agli sport invernali organizzati.

Il modo particolare in cui in Piemonte è disciplinata l'attività delle Commissioni locali valanghe (cfr. il successivo paragrafo) rende poi disponibile una serie di importanti e sistematici dati nivometeorologici che riguardano tutto l'insieme delle aree valangose del territorio di rispettiva competenza ma che di volta in volta - in funzione della specifica organizzazione e pianificazione del lavoro di ciascuna Commissione - potrebbero in ipotesi anche arrivare a interessare direttamente e separatamente una o più aree per gli sport invernali.

E' infine da ricordare una norma dell'Allegato alla già citata *DGR 3.10.1989, n. 112-31886* (cfr. paragrafo 1.3) secondo cui gli uffici che istruiscono la domanda di autorizzazione per impianti di risalita a fune, piste per la pratica dello sci e opere accessorie - sia pure con riferimento alle sole aree a vincolo idrogeologico (tuttavia in Piemonte esistente sulla quasi totalità delle aree sciabili) - possono richiedere anche "... l'installazione e gestione di strumentazione di rilevamento, controllo e monitoraggio delle variabili che possono alterare le condizioni di stabilità sia dei versanti che del manto nevoso ...".

1.6 *La disciplina degli organismi locali di prevenzione dalle valanghe*

Secondo l'articolo 40 (Difesa dalle valanghe) della *LR 2.7.1999, n. 16, Testo unico delle leggi sulla montagna*, nella Regione Piemonte non sono i Comuni ma le Comunità montane a costituire Commissioni locali valanghe "per l'esercizio dell'attività di controllo dei fenomeni nivologici ed al fine di segnalare il pericolo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche ed impianti o infrastrutture di interesse pubblico" (comma 1). Le Commissioni di cui al comma 1 devono svolgere i controlli sulla base della metodologia indicata dal competente Settore regionale (comma 2). È previsto infine un regolamento regionale per stabilire modalità di costituzione e gestione delle Commissioni (comma 3).

In effetti il *DPGR 7.6.2002, n. 4/R, Regolamento attuativo della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna)*. *Modalità costitutive e di funzionamento delle commissioni locali valanghe*, ha attuato queste norme e sottolineato innanzitutto le finalità di tutela della pubblica incolumità (articolo 1, comma 1).

Più Comunità montane possono costituire un'unica Commissione con competenza su tutti i territori dei Comuni interessati, quando sia opportuno per le caratteristiche degli stessi territori e per razionalizzare le rispettive attività (articolo 1, comma 2, e articolo 3).

Le Commissioni (articolo 2):

- seguono i fenomeni nivometeorologici connessi a potenziali valanghe;
- esprimono alle Comunità montane pareri tecnici per preparare i provvedimenti e le iniziative dei singoli Comuni in relazione allo stato di pericolosità in atto;
- accertano il pericolo valanghe o viceversa la cessazione del pericolo su centri o nuclei abitati, opere pubbliche, impianti o infrastrutture di interesse pubblico e ne informano le autorità locali rispettivamente per l'adozione o la revoca di atti finalizzati alla tutela della pubblica incolumità.

Ogni Commissione adotta un proprio Piano d'attività (articolo 4, Metodologia operativa)³⁷ che deve (commi 1 e 2):

- individuare su cartografia in scala adeguata le aree valangose del territorio di competenza, indicando i possibili rischi legati a pericoli di caduta valanghe;
- individuare siti sicuri, rappresentativi delle condizioni d'innevamento del territorio da monitorare, per acquisire dati da stratigrafie e sul grado di consolidamento del manto nevoso e per eseguire test di stabilità³⁸.

Strategicamente importante è il contenuto dell'articolo 4, comma 3. Le Commissioni ottengono dalla Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione, Settore meteoidrografico e reti di monitoraggio, i dati nivometeorologici di base e il supporto per l'adozione di metodologie operative comuni. Queste metodologie riguardano in particolare: a) la creazione di un archivio delle informazioni sugli eventi valanghivi del passato e di quelli futuri, utilizzando per la raccolta dei dati il Modello 7 A.I.NE.VA.; b) l'acquisizione e l'archiviazione delle informazioni di base necessarie a formulare valutazioni sul pericolo locale di valanghe (Carte di Localizzazione Probabile delle Valanghe³⁹, dati meteorologici e nivologici, bollettini di previsione nivometeorologica, dati stratigrafici e di stabilità del manto nevoso); c) la gestione delle informazioni storico-statistiche sugli eventi valanghivi del passato e la gestione dei relativi dati nivometeorologici per la stima probabilistica del distacco di valanghe; d) la definizione di soglie dei principali parametri nivometeorologici rilevati o previsti, al fine di stabilire procedure per la convocazione urgente delle Commissioni.

Ciascuna Commissione (articolo 6) è composta da: a) il Presidente della Comunità montana o della Comunità montana capofila, con funzioni di Presidente, o suo delegato; b) un adeguato numero di esperti residenti nella Comunità montana, di comprovata esperienza in campo nivologico e certificati come partecipanti ai corsi riconosciuti dall'A.I.NE.VA.⁴⁰.

³⁷ Il piano è trasmesso alla Direzione regionale Economia montana e foreste ed alla Direzione regionale Servizi tecnici di prevenzione (le cui funzioni sono ora trasferite all'ARPA Piemonte ai sensi della LR n. 28/2002).

³⁸ Non risulta chiaro però quale sia il livello di coordinamento tra tali attività di rilevamento e quelle spettanti all'Area delle attività regionali in materia di previsione e monitoraggio ambientale dell'ARPA Piemonte (cfr. il paragrafo 1.8).

³⁹ A queste bisogna aggiungere le cartografie delle valanghe a corredo dei PRG comunali.

⁴⁰ Gli esperti sono preferibilmente individuati tra i rappresentanti degli enti o tra le categorie seguenti: a) Comuni facenti parte della Comunità montana; b) AMSI; c) società di gestione impianti a fune; d) associazione delle guide alpine; e) C.N.S.A.S.; f) personale della rete nivologica regionale. La disposizione

Sono stabilite direttamente dalla Comunità montana interessata (articolo 7, comma 3): durata, variazioni dei componenti, modalità di funzionamento.

Le Commissioni si riuniscono presso la sede della Comunità montana o della Comunità montana capofila ovvero altrove, in situazioni eccezionali, compatibilmente con l'agibilità delle vie di comunicazione (articolo 5). In via ordinaria è prevista una convocazione da parte del Presidente almeno una volta all'anno, prima dell'inizio della stagione invernale; in via straordinaria la Commissione si riunisce quando si profili uno stato di pericolo o di urgente necessità su convocazione del Presidente, su richiesta di uno dei membri o del Sindaco di un Comune interessato, con i mezzi più idonei (articolo 9). Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento (articolo 8, comma 2). Il Segretario garantisce il funzionamento tecnico-amministrativo della Commissione, redige i pareri, invia copia dei pareri e delle delibere agli enti destinatari, aggiorna il registro dei pareri (articolo 8, comma 3). La Commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente (articolo 10, comma 1).

Nei casi di emergenza la Commissione preallerta i Sindaci dei Comuni interessati prima dell'esecuzione dei sopralluoghi; le disposizioni assunte in sede di sopralluogo sono immediatamente segnalate ai Sindaci per l'eventuale adozione dei provvedimenti di tutela della pubblica incolumità; le decisioni della Commissione vengono comunque formalizzate entro le ventiquattro (o quarantotto) ore successive e inoltrate agli enti competenti; "i Sindaci dei Comuni attualmente o potenzialmente esposti a pericolo devono garantire la propria reperibilità durante lo svolgimento dei lavori" (articolo 10, commi 2 e 3).

Le Comunità montane devono acquisire attrezzature tecniche per l'analisi della stabilità del manto nevoso e possono stipulare assicurazioni a favore dei membri della Commissione per i rischi di infortunio e per la responsabilità civile verso terzi (articolo 11). La Regione Piemonte può favorire la formazione tecnico professionale dei membri delle Commissioni, "coerentemente con i contenuti e le metodologie dei percorsi formativi adottati dall'A.I.NE.VA." (articolo 12).

1.7 La gestione delle situazioni di pericolo e gli interventi per il ripristino della sicurezza nei comprensori per gli sport invernali

Le disposizioni formali vigenti in Piemonte in materia di gestione attiva della sicurezza dalle valanghe in relazione a impianti di risalita e piste nei comprensori per gli sport invernali rappresentano una realtà sicuramente più limitata di quella effettiva esistente.

Se si escludono le norme generali che regolano i compiti delle Commissioni locali valanghe (collegati ai provvedimenti urgenti del Sindaco) e se si escludono gli accenni contenuti nella *DGR 3.10.1989, n. 112-31886* ovvero, più in particolare, nel *RR n. 13R/2004* a proposito delle speciali modalità gestionali che dovrebbe prevedere il

dell'articolo 7, comma 4, fa pensare che nel caso di Commissioni costituite tra più Comunità montane ciascuna Comunità designi uno o più rappresentanti dei propri Comuni interessati (ma non di tutti).

progetto di nuovi impianti di risalita, non sembrerebbero esistere nell'ordinamento regionale norme adeguate su specifiche limitazioni di esercizio o interventi diversificati di gestione attiva della sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci in relazione alla sopravvenienza di pericoli da valanghe (cfr. i paragrafi 1.3 e 1.6) ⁴¹.

Ma altri elementi permettono di correggere questa indicazione preliminare. La previsione del *RR n. 13R/2004* secondo cui la zona interessata da un nuovo impianto di risalita (o da relativi rifacimenti, modifiche, potenziamenti, ammodernamenti, revisioni) può essere tutelata dalle valanghe anche o soltanto mediante "idonee ... modalità ... gestionali" offre una base sicura per impostare interventi accompagnati da un adeguato complesso di misure gestionali articolate (fino ai distacchi artificiali) eventualmente inquadrati all'interno di appositi strumenti di piano. La possibilità di estendere interpretativamente (oltre che logicamente e realisticamente) queste disposizioni anche alle nuove piste permette di affrontare gli aspetti gestionali della sicurezza in modo organico per l'intero comprensorio. A ciò si aggiungano le pur limitate esperienze rese possibili - a livello di prescrizioni di singoli provvedimenti amministrativi - in applicazione delle regole dettate dalla *LR n. 45/1989* e dalla *DGR n. 112-31886/1989*. Non sarebbe infine impossibile trarre qualche generica indicazione in materia di gestione della sicurezza dall'applicazione delle norme statali vigenti sui compiti del personale tecnico addetto agli esercizi (cfr. il rinvio operato dall'articolo 10 della *LR n. 74/1989* alle figure del direttore di esercizio o assistente tecnico, del responsabile di esercizio o capo servizio ⁴²). Molto validi sono poi i risultati prescrittivi che, raccogliendo i pareri tecnici delle strutture competenti, sono offerti dai provvedimenti di verifica e valutazione di impatto ambientale quando - ai sensi della *LR n. 40/1998* - assorbono gli atti delle altre autorità interessate.

Anche in Piemonte, del resto, ad integrazione delle norme del *RR n. 13R/2004* appena esaminate, sarebbero applicabili agli impianti di risalita le misure di sicurezza di tipologie diverse (chiusura temporanea, distacchi artificiali e controllati di masse nevose instabili) contenute nei piani di gestione della sicurezza dalle valanghe previsti proprio per tutti gli impianti in condizioni di rischio dal *DM Infrastrutture e Trasporti 5.12.2003, n. 392, Regolamento concernente modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone*. Il decreto, pur sottoposto alla imminente valutazione della Corte Costituzionale per iniziativa delle Province di Bolzano e Trento, esercita attualmente gli effetti tipici di

⁴¹ Con *DGR 6.12.2004, n. 48-14290, Istituzione di un Tavolo di Lavoro in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo* (B.U. n. 4 del 27.1.2005) la Regione ha costituito presso la Direzione Economia Montana e Foreste un organismo consultivo "composto da soggetti istituzionali in possesso delle esperienze, delle professionalità e delle conoscenze necessarie in grado di offrire il proprio contributo tecnico e il proprio apporto professionale alla Giunta regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"; il Tavolo di Lavoro "sarà presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato e sarà composto, oltre che da due membri designati in qualità di segretari dalla Direzione Regionale Economia Montana e Foreste e dalla Direzione Regionale Turismo e Sport, da rappresentanti dell'Associazione Piemontese esercenti Impianti a Fune (ARPIET), del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, del Collegio Guide Alpine del Piemonte e del Collegio Regionale Maestri di Sci Piemonte".

Ma non è chiaro se questo organismo si potrà occupare anche di tutela dalle valanghe.

⁴² Vedi tra l'altro il *DPR 11.7.1980, n. 753, Nuove norme in materia di polizia, di sicurezza e di regolarità nell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*, il *DM 15.3.1982, n. 706, Norme tecniche per la costruzione e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico*, il *DM Trasporti 5.6.1985, Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri*.

una normativa tecnica di livello statale ⁴³. E la Regione pare in questa fase tenerne conto.

Si è già ricordata nel paragrafo 1.3 la *DGR 24.10.2005, n. 34-1184, L. 363/2003 - "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo". Approvazione "Criteri per la concessione di contributi in conto capitale per la messa in sicurezza delle aree sciabili del Piemonte, con riferimento alle piste da sci da discesa e da fondo, in attuazione dell'art. art. 7, comma 5, della legge 363/2003 - per interventi realizzati dal 2003 al 2005"*. Tra le misure finanziabili dalla Delibera si trovano acquisto e messa in opera di sistemi di protezione, compresi quelli relativi alla protezione attiva e passiva dalle valanghe, con la seguente specificazione di "Azione di intervento: Interventi per l'acquisto e la messa in opera di sistemi di protezione (reti protettive, materassi piani e cilindrici, sonde, nastrini, ed altri elementi protettivi garantiti per una durata minima di tre anni), nonché di sistemi per la protezione attiva e passiva dalle valanghe". Il riferimento a sistemi complessi di gestione attiva della sicurezza è ampiamente possibile.

E' anche in base a questi nuovi orientamenti e a queste nuove disposizioni che in Piemonte - pur se non previsti e precisamente standardizzati da norme regionali - cominciano a farsi strada strumenti di gestione pianificata della sicurezza ispirati al PIDA francese o alla struttura del piano delle misure di sicurezza impiegato in Provincia di Trento.

Si presentano di seguito alcuni esempi.

I. Un piano di interventi di questo tipo è stato realizzato nell'aprile 2005 dalla Società Lift S.p.A che gestisce il comprensorio di Limone Piemonte. Il piano - per l'esattezza denominato "Piano per la gestione del rischio valanghe del Comprensorio sciistico Riserva Bianca" (PGRV) - si inserisce tra le azioni finanziate dalla Regione Piemonte nel quadro degli interventi per le Olimpiadi invernali 2006 e, da un punto di vista formale, ha costituito un elemento richiesto nel procedimento di autorizzazione a nuove piste ⁴⁴. Questo PGRV - qualificato anche come strumento di informazione del pubblico e formazione del personale - si compone di tre elaborati principali: 1) Relazione di inquadramento ambientale; 2) P.I.S.T.E. (piano di intervento per la sospensione temporanea dell'esercizio, carte di localizzazione dei fenomeni valanghivi, schede tecniche ⁴⁵); 3) P.I.D.A.V. (piano di interventi per il distacco artificiale di valanghe, schede tecniche ⁴⁶).

Il P.I.S.T.E. "identifica le zone a rischio di distacco e le procedure da seguire per definire le condizioni di stabilità/instabilità del manto nevoso sui versanti" e "comprende alcune superfici che possono essere raggiunte per gravità dalla sommità

⁴³ Alla data del 22 settembre 2005 l'udienza di discussione non risulta però ancora fissata.

⁴⁴ Si tratta delle aree sciabili del Vallone di Carbonaira (settore orientale, sottosettore Limone 1.400) e del Vallone dei Pastori (settore occidentale, sottosettore Limone 1.400). Le informazioni che si presentano sono state messe a disposizione dalla Società esercente e dal Cap. Renato Cresta, curatore del PGRV. Ogni riproduzione anche parziale di queste informazioni non può prescindere dalla citazione della fonte originaria.

⁴⁵ Queste schede contengono dati sugli elementi vulnerabili strutturali potenzialmente interessati dalle valanghe considerate e le altezze neve di allerta.

⁴⁶ Queste contengono per ciascuna valanga considerata le seguenti indicazioni indispensabili: denominazione della valanga, chiusura accessi, forcella altezze neve, accesso degli operatori, ricovero degli operatori, tipo di carica, quantità di esplosivo, modalità di invio della carica (non è per ora previsto impiego di Gasex o Avalhex, rinviato ad una futura integrazione del P.I.D.A.V.).

degli impianti e che sono abitualmente comprese nel termine generico di fuori pista". E' articolato in tre parti:

- Organigramma e mansionario del personale incaricato della gestione del rischio. Le figure individuate sono il "responsabile della sicurezza del comprensorio o un suo sostituto" (che in sintesi decide sulla chiusura e la riapertura delle piste e degli impianti, nonché sui distacchi artificiali in applicazione del P.I.D.A.V.)⁴⁷ e gli "osservatori"⁴⁸.
- Piano di monitoraggio, che - per un manto nevoso di riferimento - si riassume nelle procedure per il controllo quotidiano o periodico dell'evoluzione delle condizioni nivometeorologiche (stazioni automatiche e manuali), nell'osservazione delle condizioni di stabilità e degli effetti del trasporto eolico. Sono definite - con rinvio alle schede dei singoli siti valanghivi - le soglie di allarme o altezze di allerta (incremento critico del manto nevoso a seguito di nuove precipitazioni o di trasporto eolico), sono offerti criteri di valutazione ed è comunque richiamata la funzione del responsabile della sicurezza del comprensorio nel "cercare una correlazione tra le altezze rilevate ed eventuali fenomeni osservati sul territorio, anche in zone non considerate nel ... piano".
- Piano delle procedure, che prescrive le analisi necessarie per decidere gli interventi di ripristino della sicurezza (analisi dei Bollettini Valanghe emessi dall'ARPA Piemonte, rilevazione della situazione locale e dei fenomeni valanghivi spontanei, registrazione dei dati nivometeorologici, valutazione del responsabile della sicurezza del comprensorio, chiusure eventuali degli impianti e delle piste con o senza distacchi artificiali in esecuzione del P.I.D.A.V., analisi dell'evoluzione della situazione, decisione di riapertura).

Il P.I.D.A.V. disciplina le modalità dei distacchi artificiali. E' articolato in tre parti:

- Organigramma e mansionario del personale incaricato. Il responsabile della sicurezza del comprensorio decide gli interventi di distacco artificiale, verifica l'effettiva chiusura di piste e impianti, avvia le procedure di tiro, vigila sull'osservanza delle misure di sicurezza per gli operatori e su "conservazione, trasporto e preparazione delle cariche esplosive e degli inneschi", a chiusura dell'intervento verifica la effettiva distruzione degli esplosivi avariati o non utilizzati ovvero la restituzione degli esplosivi e il loro deposito nella riserva autorizzata. Le operazioni sono condotte dalla squadra di sorveglianza (sotto la responsabilità del capo squadra sorveglianza) e dalla squadra di artificieri (sotto la responsabilità del fochino capo).
- Misure di sicurezza, con prescrizioni su trasporto e manipolazione delle sostanze esplosive, avvicinamento al luogo di intervento (punto di tiro), comunicazioni, sicurezza degli utenti di impianti e piste, sorveglianza degli accessi alla zona interdotta, misure di sicurezza degli artificieri (quanto a distribuzione degli esplosivi e tecniche di trasporto, quantità di esplosivo e tecniche di applicazione, tiro con apparecchiature a miscela di gas, distruzione degli esplosivi inutilizzati o sospetti, disposizioni per i casi di mancata esplosione
- Disposizioni finali in materia di conclusione delle operazioni, gestione di eventuali casi di mancato distacco, valutazioni prima della riapertura.

⁴⁷ Giustamente viene indicato che questa figura deve avere una professionalità equivalente a quella fornita dal Corso 2d dell'AINEVA per "Responsabile della sicurezza"; si mette così chiaramente in evidenza che non sono importanti le denominazioni formali quanto piuttosto i contenuti sostanziali dei processi formativi.

⁴⁸ Un po' meno precisa della precedente è la prescrizione che questi "osservatori" debbano aver "seguito il Corso AINEVA - livello 2a, conseguendo la qualifica di Osservatore Nivologico".

II. Altro esempio di piano delle misure di sicurezza è costituito dal "Piano di intervento per il distacco artificiale delle valanghe (P.I.D.A.V.)" nel Comprensorio Monte Moro e nel Comprensorio Cima Jazzi", Comune di Macugnaga ⁴⁹, predisposto tra le opere di accompagnamento a impianti di risalita con i finanziamenti previsti per le Olimpiadi di Torino 2006 ⁵⁰ nell'ambito del procedimento di competenza della Comunità montana Monte Rosa, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Si riassumono prima di tutto i contenuti del piano integrandoli con le prescrizioni recepite dalla sua versione allegata al progetto esecutivo degli impianti. Per ciascuna delle zone esposte (Cima Jazzi, Tambach, Horloveno) il piano analizza la situazione valanghiva e i danni potenziali per persone e beni e prosegue: a) sia richiamando il quadro delle misure strutturali o gestionali di sicurezza già esistenti (tra queste ultime: chiusura di impianti e piste; chiusura di strade; permanenza di residenti nelle abitazioni; distacchi artificiali con uso di esplosivi); b) sia individuando le nuove possibili misure strutturali e gestionali (tra queste ultime: chiusure di impianti e piste in presenza di interventi di distacco artificiale; permanenza di residenti nelle abitazioni, evacuazione di residenti; distacchi artificiali con Gasex, Avalhex, Heli-Avalhex, esplosivo lanciato da elicottero, esplosivo rilasciato manualmente con i relativi requisiti e metodi di intervento). Non mancano in qualche caso avvertenze, cautele e divieti in previsione di distacchi di valanghe molto grandi o per potenziali rilevanti danni nelle zone di arresto delle valanghe provocate.

La parte del P.I.D.A.V. dedicata specificamente alle nuove misure gestionali - sempre per ciascuna delle tre zone interessate - analizza sia le chiusure temporanee sia gli interventi per il distacco artificiale individuando anche soglie di intervento (altezza del manto nevoso durante e dopo precipitazioni) ⁵¹.

L'ultima parte del P.I.D.A.V. è dedicata all'organizzazione e alle procedure e contiene previsioni che potrebbero rivelarsi discutibili se non attentamente precisate.

Il piano prevede che il Comune costituisca una Commissione comunale valanghe con un compito generale di valutazione delle situazioni di pericolo ed uno specifico (definito vincolante) sulla necessità di interventi di distacco controllato. La Commissione dovrebbe essere composta dal Sindaco (che la presiede), da "esperti di nivologia e glaciologia professionalmente abilitati AINEVA" ⁵², dal Direttore della sicurezza valanghe della Società Funivie di Macugnaga; la stessa Commissione dovrebbe nominare (forse al proprio interno) un responsabile del servizio valanghe e un responsabile del servizio di distacco; dopo la convocazione da parte del Sindaco, a sua volta sollecitato dal Direttore della sicurezza valanghe della Società Funivie di Macugnaga (che è anche membro della Commissione), la Commissione è convocata

⁴⁹ Nel 1993 nello stesso Comune fu predisposto e attuato un piano di sicurezza valanghe denominato "Piano operativo di chiusura preventiva nel comprensorio sciistico ovest di Macugnaga" approvato dal Settore Trasporti della Regione in applicazione della *LR n 74/1989* (vedi il paragrafo 1.3), dopo uno studio del CEMAGREF e un procedimento che aveva portato alla sospensione dell'esercizio degli impianti.

⁵⁰ Approvato in via preliminare tra l'altro dalla Determinazione Dirigenziale regionale n. 4 del 14.2.2005 in attesa della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi in conformità al *RR n. 13R/2004*.

⁵¹ Mancano però in molti casi le indicazioni sulla gestione degli esplosivi, le misure di sicurezza per il personale operativo e soprattutto l'individuazione dei punti e delle sequenze dei tiri.

⁵² La formulazione qui è imprecisa perché i corsi dell'AINEVA non danno abilitazioni professionali in senso proprio ma forniscono qualificazione professionale per lo svolgimento di determinate funzioni nel campo della nivometeorologia e della sicurezza dalle valanghe (che corrispondono nella sostanza, ma quasi mai nella forma, alle declaratorie di mansioni di figure professionali previste dagli ordinamenti settoriali di Regioni e Province autonome).

per esprimersi sulla necessità del distacco artificiale (salva la richiesta di ulteriori verifiche). La struttura, i compiti e il funzionamento della incerta Commissione ideata da questo P.I.D.A.V. non corrispondono alle indicazioni del *DPGR 7.6.2002, n. 4/R* (cfr. il precedente paragrafo 1.6 di questa scheda). E infatti in concreto sembra - sia pure con qualche dubbio - sia stata costituita solo una sottocommissione apposita della Commissione valanghe della competente Comunità montana, anche se per l'esattezza la possibilità di articolare le Commissioni valanghe in sottocommissioni non è espressamente contemplata dalla *LR n. 16/1999* o dal citato *DPGR n. 4R/2002*; alla sottocommissione spetta una attività consultiva sulla chiusura preventiva dell'impianto, sulle eventuali operazioni di distacco, sulla successiva riapertura dell'impianto e delle piste del comprensorio.

Il P.I.D.A.V. attribuisce la responsabilità della gestione del sistema di distacco programmato delle valanghe direttamente al soggetto gestore dell'impianto; per questo individua e regola due figure professionali, il Direttore della sicurezza valanghe⁵³ e il Responsabile delle operazioni di distacco⁵⁴.

Infine il P.I.D.A.V. stabilisce un collegamento tra organizzazione comunale di protezione civile e Commissione valanghe visto che nella Sala operativa, struttura di gestione locale dell'emergenza, è presente un delegato della Commissione. Tutto il paragrafo 10 è poi dedicato alla definizione di un "Piano operativo di protezione civile per il distacco controllato di masse nevose instabili" (compiti della sottocommissione comunale valanghe, ordinanza del Sindaco per il distacco controllato di masse nevose, procedure di evacuazione e relative procedure di verifica, operazioni di distacco e relative operazioni di verifica): pur non corrispondendo agli standard degli strumenti regionali di protezione civile il piano presenta molti collegamenti con l'attivazione e il funzionamento del piano comunale di protezione civile⁵⁵. Esistono poi un "Piano operativo di protezione civile per la chiusura preventiva degli impianti del comprensorio sciistico del passo del Monte Moro" (paragrafo 11) e un "Piano operativo di protezione civile per la chiusura preventiva degli impianti del comprensorio sciistico ovest di Macugnaga" (paragrafo 12).

Come è noto in Piemonte i progetti come quello in esame - se ubicati in aree a vincolo idrogeologico - vanno approvati anche ai sensi della *LR 9.8.1989, n. 45*. Nella zona sciistica interessata dal piano dei distacchi appena considerato lo stesso piano è stato richiamato nella approvazione di un singolo impianto intervenuta con la *Determinazione Dirigenziale 18.4.2005, n. 230, L.R. 09.08.1989 n. 45 - Ditta: Comune di Macugnaga - Programma Regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 - Opere di accompagnamento XX Giochi olimpici invernali Torino 2006 - Piano degli interventi della Provincia del VCO. Intervento 5 A - riqualificazione area sciistica del Belvedere - Impianto tecnico per la bonifica valanghe*⁵⁶.

⁵³ Organizzare tra l'altro la raccolta dei dati nivometrici spetta appunto al Direttore della sicurezza valanghe della Società Funivie Macugnaga.

⁵⁴ Si tratta di due funzioni individuate solo all'interno del piano. Infatti figure con la denominazione formale di Direttore della sicurezza e Responsabile delle operazioni di distacco non esistono oggi tra le figure professionali previste dalle disposizioni vigenti del Piemonte a servizio degli impianti di risalita o delle piste per gli sport invernali; né deriverebbero in modo diretto dall'applicazione del *DM n. 392/2003*.

⁵⁵ Cfr. il *DPGR 18.10.2004, n. 7/R, Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile* e il *DPGR 18.10.2004, n. 8/R, Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile*. Ma il piano sembra esulare del tutto dalla propria competenza quando dispone in materia di procedure di protezione civile.

⁵⁶ Cfr. B.U. n. 27 del 7.7. 2005.

Da questo provvedimento si traggono informazioni su modalità procedurali e soprattutto su contenuti delle prescrizioni che in Regione possono essere impartite nelle autorizzazioni ai progetti di infrastrutturazione di comprensori per gli sport invernali. Si ricava in primo luogo che, nel proprio parere istruttorio, l'autorità forestale competente ha richiesto che - prima dell'esecuzione dei lavori di installazione dei previsti esploditori a gas ed opere accessorie - il Sindaco di Macugnaga (quale organo comunale di protezione civile) produca copia dell'atto costitutivo della Commissione Comunale Valanghe (con relativo elenco degli operatori addetti, loro incarichi e responsabilità); alla Commissione si richiede di trasmettere costantemente al Comando Stazione Forestale di Macugnaga "i dati di rilevamento delle stazioni nivometriche, lo stato del manto nevoso e preventivamente comunicare il procedere e l'attuazione degli impianti in occasione del distacco controllato delle masse nevose" e di "divulgare alla popolazione il corretto comportamento sia in occasione di distacco programmato, sia nel caso che si constatino situazioni di emergenza improvvisa ed imprevedibile"⁵⁷. In altro parere preparatorio, l'ARPA Piemonte ha sottolineato la necessità di: valutare l'effetto cumulato del distacco simultaneo da più aree limitrofe e quindi l'esigenza "di grande cautela nell'impiego di un sistema di distacco programmato e di attente valutazioni per la scelta dei punti ottimali dove installare gli esploditori o dove effettuare il tiro con esplosivi elitrasportati"; definire precisamente la successione delle fasi operative di distacco programmato, in particolare delle procedure di integrazione del distacco tramite esploditori a gas con quelle tramite esplosivo elitrasportato; affidare la gestione del sistema di distacco programmato delle valanghe direttamente al Responsabile della gestione del Piano della Sicurezza e ai suoi collaboratori, previo accordo contrattuale con l'amministrazione comunale proprietaria del sistema; individuare quindi le figure professionali e i ruoli del personale addetto all'attuazione del piano di gestione della sicurezza da valanghe definendo in particolare i compiti del Responsabile della Sicurezza, "cui dovrà spettare la responsabilità dell'attivazione delle procedure di chiusura preventiva degli impianti e delle piste in condizioni di criticità e di attivazione del sistema per il distacco programmato delle valanghe"; richiedere al Responsabile della Sicurezza "una sintesi giornaliera dei dati nivometeorologici osservati, delle prove effettuate, degli eventuali esiti del distacco artificiale con esplosivo e delle valutazioni condotte sulla possibilità di aprire l'impianto e la pista al pubblico" da riportate "su un registro con pagine preventivamente numerate, a disposizione delle autorità preposte per legge alla vigilanza sul corretto esercizio dell'impianto; far condurre le operazioni di trasporto dell'esplosivo e di tiro da personale in possesso del patentino di fochino; imporre che ogni operazione di tiro (con quantità e tipo di materiale esplosivo impiegato, indicazione cartografica del punto di innesco dell'esplosivo e effetti derivanti sul manto nevoso) sia annotata "su apposita scheda da trasmettere al Responsabile della gestione del Piano della Sicurezza che la archiverà in apposito registro; garantire che le figure incaricate della gestione del Piano siano nominate dal soggetto gestore dell'impianto di risalita tra quanti in possesso dei titoli professionali AINEVA previsti dall'art. 1, comma 1, punto b, numero 4 dello *DM n. 392/2003* e comunicate prima del collaudo agli enti preposti alla vigilanza sull'esercizio dell'impianto.

III. Si può anche dar conto qui di prescrizioni amministrative che impongono l'adozione di sia pure semplificate misure gestionali di difesa dalle valanghe relativamente a piste da fondo. Nella già citata *Determinazione Dirigenziale 26.7.2005, n. 474, L.R. 40/1998. Fase di verifica della procedura di VIA e contestuale*

⁵⁷ A margine, riprendendo osservazioni già annotate, è appena il caso di notare come questa prescrizione non risulti allineata con le indicazioni del *DPGR 7.6.2002, n. 4/R* (cfr. il paragrafo 1.6) né per quanto attiene all'ambito territoriale di competenza di questa atipica Commissione né per quanto attiene agli adempimenti richiesti.

avvio della Valutazione d'incidenza inerenti il progetto "Lavori di sistemazione della pista da fondo nei Comuni di Prazzo e Acceglio (CN)", presentato dalla Comunità Montana Valle Maira e localizzato nei medesimi Comuni. Esclusione del progetto dalla Fase di VIA di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998 (B.U n. 36 del 8.9.2005) - che assorbe l'autorizzazione prevista dalla LR n. 45/1989 - sono riprese le indicazioni provenienti dalle autorità di settore interessate e sono quindi poste prescrizioni tra l'altro in materia di assetto geo-idrogeologico e valanghivo. Si riproduce il testo del provvedimento:

"10) Dovrà essere riportata in apposita planimetria, in scala non inferiore a 1:10.000, la perimetrazione delle aree potenzialmente soggette a pericolo valanghe, individuando conseguentemente i settori a rischio e le porzioni di pista da interdire al pubblico in occasione di condizioni nivometeorologiche critiche.

11) Dovrà pertanto essere redatto ed integrato negli elaborati progettuali del progetto definitivo-esecutivo un Piano di Gestione della Sicurezza in relazione al rischio di valanghe. Tale documento, basato sul monitoraggio continuo delle condizioni nivometeorologiche dell'area, dovrà individuare delle idonee procedure per la chiusura preventiva della pista o delle porzioni di questa soggette a pericolo in condizioni critiche e dovrà definire dei criteri scientifici di riferimento (modalità di acquisizione dati, altezze critiche di precipitazione, attività eolica, temperatura, ecc.) e le altre informazioni ritenute utili per determinare le condizioni necessitanti la chiusura e quelle per la successiva riapertura a fine emergenza.

12) La gestione del Piano di sicurezza, che andrà attuato a carico del soggetto gestore della pista, deve essere affidata ad un responsabile della sicurezza ed a un suo sostituto, in possesso di specifico titolo professionale rilasciato dall'AINEVA" ⁵⁸.

1.8 Compiti di soggetti pubblici e privati in materia di sicurezza dalle valanghe nei comprensori per gli sport invernali

Le funzioni e le responsabilità messe in evidenza in questo paragrafo non sono esaustive e non rappresentano quelle in assoluto più importanti attribuite ai soggetti presi in considerazione ma sono quelle che direttamente o indirettamente appaiono attinenti al tema di questo documento.

Riprendendo quanto già esposto in altri paragrafi si propone uno schema riassuntivo che descrive compiti e responsabilità significative degli amministratori pubblici e degli operatori economici o loro ausiliari ed incaricati in materia di sicurezza dalle valanghe nell'ambito di tutti i percorsi innevati gestiti previsti dalla legislazione della Regione Piemonte nei comprensori per gli sport invernali ⁵⁹. Le indicazioni schematiche che seguono devono essere lette anche tenendo conto dei nuovi compiti che il *RR n. 13R/2004* prevede in materia di controllo dei progetti per costruzione di nuovi impianti a fune.

Compiti e responsabilità dei Servizi regionali

⁵⁸ In assenza di norme regionali che disciplinino tali figure o prevedano forme di equiparazione o corrispondenza con funzioni previste dall'ordinamento regionale di settore questo richiamo da parte di un provvedimento amministrativo - senza un riferimento esplicito al *RR 29.11.2004, n. 13/R* o al *DM n. 392/2003*, che già di per sé sarebbe problematico - pare utile sotto il profilo qualitativo dei risultati ottenuti ma leggermente debole sul piano formale.

⁵⁹ Le responsabilità degli utenti sono considerate nel paragrafo 2.4.9.

Lo schema dei compiti di alcune strutture regionali ⁶⁰ di seguito proposto: a) riguarda funzioni principali attinenti alla gestione degli interventi di difesa dalle valanghe, alla sicurezza dalle valanghe nelle aree per gli sport invernali, alla pianificazione del territorio in funzione delle esigenze di sicurezza dalle valanghe; b) ha scopo di sintesi informativa di massima; c) tende a tracciare profili generali di tipologie di funzioni quali derivano dalle fonti regionali disponibili in materia di organizzazione degli apparati amministrativi e quindi non vuole riprendere la somma dei singoli compiti descritti ed analizzati nelle altre parti di questa scheda.

Alla "Direzione Difesa del suolo" competono tra le altre le seguenti materie:

- difesa del suolo per quanto attiene alla sistemazione idrogeologica ed idraulica;
- accertamento stati di dissesto;
- pianificazione di bacino.

Si segnalano alcuni dei Settori in cui la Direzione si articola:

- difesa assetto idrogeologico;
- pianificazione difesa del suolo.

Alla "Direzione Economia Montana e Foreste" competono tra le altre le seguenti materie:

- tutela, incremento e miglioramento del patrimonio boschivo;
- sviluppo dell'economia montana;
- infrastrutture e sistemazioni idraulico forestali.

Si segnalano alcuni dei Settori in cui la Direzione si articola:

- politiche forestali;
- economia montana;
- antincendi boschivi e rapporti con il Corpo forestale dello Stato;
- idraulica forestale e tutela del territorio.

Alla "Direzione Pianificazione e gestione urbanistica" competono tra le altre le seguenti materie:

- pianificazione territoriale;
- sistema informativo urbanistico e territoriale;
- predisposizione strumenti cartografici;
- approvazione degli strumenti urbanistici e gestione dell'archivio urbanistico.

Si segnalano alcuni dei Settori in cui la Direzione si articola:

- pianificazione territoriale regionale;
- pianificazione territoriale operativa;
- sistema informativo territoriale;
- verifica ed approvazione strumenti urbanistici.

Alla "Direzione Turismo Sport Parchi" competono tra le altre le seguenti materie:

- servizi, strutture ed attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e sviluppo del turismo regionale, nonché, le opere, gli impianti ed i servizi complementari all'attività turistica;
- promozione delle attività sportive e realizzazione dei relativi servizi, impianti ed attrezzature.

Alla "Direzione Opere pubbliche" competono tra le altre le seguenti materie:

⁶⁰ I dati sono desunti dal sito ufficiale della Regione Piemonte (aprile 2004).

- programmazione, gestione e finanziamento delle opere pubbliche di competenza regionale anche in materia di viabilità provinciale e comunale, sedi municipali, pubblica illuminazione, cimiteri;
- interventi di pronto soccorso e tutela pubblica incolumità;
- gestione decentrata delle attività inerenti alla gestione tecnica (anche sotto l'aspetto progettuale e di direzione lavori) ed amministrativa delle opere pubbliche e sistemazione idrogeologica, delle opere igieniche, ospedaliere, socio-sanitarie, di interesse turistico-ricettivo e sportivo, di competenza regionale, nonché connesse all'edilizia comunale.

Si segnalano alcuni dei Settori in cui la Direzione si articola:

- opere pubbliche;
- settori decentrati opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- protezione civile.

Alla "Direzione Trasporti" competono tra le altre le seguenti materie:

- infrastrutture, impianti fissi di trasporto ed aeroporti;
- trasporto pubblico locale;
- valutazioni economiche e finanziarie e concessioni di contributi alle aziende che esercitano attività di trasporto.

Si segnalano alcuni dei Settori in cui la Direzione si articola:

- viabilità e impianti fissi;
- trasporto pubblico locale.

Tra i compiti dell'ARPA (Agenzia Regionale di Protezione Ambientale del Piemonte), istituita con *LR 13.4.1995, n. 60*, si segnalano quelli più direttamente connessi all'oggetto di questa ricerca.

L'organizzazione dell'ARPA è stata di recente aggiornata con il *Regolamento di cui all'articolo 8 della LR n. 60 del 13.4.1995 adeguato ai sensi della successiva legge regionale n. 28 del 20.11.2002*, di data 26.11.2003.

Tra le finalità organizzative generali (articolo 2) si trovano le funzioni di previsione dei rischi naturali (comma 10, lettera b).

L'Area delle attività regionali per il coordinamento in materia di prevenzione dei rischi geologici (articolo 30) svolge nelle Province di Torino, Novara e Verbano Cusio Ossola tra l'altro attività di pronto intervento in occasione di calamità naturali, rilievo dei processi e dei conseguenti effetti, individuazione delle aree a rischio molto elevato (comma 5, lettera g). Funzioni simili spettano alle Strutture territoriali per la prevenzione del rischio geologico (articolo 34), nell'ambito territoriale di competenza.

All'interno dell'Area delle attività regionali in materia di previsione e monitoraggio ambientale (articolo 31 del Regolamento) si trovano le funzioni che più interessano. Rientrano nelle attribuzioni dell'Area ⁶¹: rilievo sistematico, studio, analisi dell'ambiente fisico e del clima, previsioni, controllo ed elaborazioni modellistiche dei fattori meteorologici, idrologici, nivologici e sismici ai fini della prevenzione e previsione dei rischi naturali e della tutela dell'ambiente (comma 3, lettera a); verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia di

⁶¹ L'Area si articola nelle seguenti strutture: Servizio meteorologico, Servizio idrologico e nivologico, Qualità dell'aria.

vincolo idrogeologico nonché della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo territoriale per la gestione dell'ambiente alpino relativamente alla difesa dalle valanghe e ad impianti ed opere per la pratica dello sci (comma 3, lettera e); provvedere alla gestione del Centro funzionale regionale, delle reti di monitoraggio meteorologica, idrologica, nivologica, sismica e della qualità dell'aria e dei sistemi previsionali ad esse connessi (comma 4, lettera b).

Compiti e responsabilità degli esercenti di impianti e piste, e degli addetti agli impianti

Soltanto disposizioni recenti - previste dal *RR n. 13R/2004* - prevedono obblighi dei concessionari di impianti di risalita e (con qualche difficoltà interpretativa formale apparentemente superata nella prassi) degli esercenti le piste nel campo della sicurezza dalle valanghe.

Come già segnalato nei paragrafi 1.3 e 1.7, in Piemonte sistemi di gestione attiva di settore cominciano ad essere operativi o previsti in seguito: a) agli eventuali inviti di adozione di misure di sicurezza contro le valanghe presentati in modo non vincolante ai gestori da parte delle autorità preposte (questa prassi è tuttavia in esaurimento); b) alle prescrizioni poste in sede di concessione o di approvazione del progetto di un impianto funiviario ovvero in sede di autorizzazione a piste da discesa o da fondo, anche in sede di verifica o valutazione di impatto ambientale ai sensi della *LR n. 40/1998*.

Tutti i gestori restano comunque sempre obbligati a eseguire le ordinanze che i Sindaci (avvalendosi delle Commissioni locali valanghe) dovessero emanare nell'esercizio dei loro compiti di salvaguardia urgente della pubblica incolumità.

Compiti e responsabilità di professionisti della montagna

Le indicazioni che sul punto emergono dalla *LR 23.11.1992, n. 50, Ordinamento della professione di maestro di sci*⁶² sono generiche.

Secondo l'articolo 5, comma 6, il programma dei corsi e delle prove d'esame è determinato dalla Regione, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali (FISI)⁶³. Sui doveri dei maestri di sci la *LR n. 50/1992* non offre spunti particolari.

Qualche accenno sui doveri di un altro tipo di operatori della montagna esiste invece nella *LR 29.9.1994, n. 41, Ordinamento della professione di guida alpina*, il cui articolo 11 comprende tra i doveri della guida quello di cooperare alle operazioni di soccorso in

⁶² Si è già visto nel paragrafo 1.2 che è maestro di sci (articolo 2) "chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche di scivolamento sulla neve esercitate sulle piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni che non portino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi". La definizione, come in altre leggi regionali di settore, riprende con qualche modifica quella dell'articolo 2, comma 1, della *legge 8.3.1991, n. 81*, ed è stata formulata in questa versione dalla recentissima citata *LR n. 1/2005*; questa ha anche introdotto nell'articolo 2 un comma 1 bis che suddivide i maestri di sci in tre categorie: a) maestri di sci alpino; b) maestri di sci di fondo; c) maestri di snowboard.

⁶³ Il comma 2 dell'articolo 5 - comma oggi abrogato dall'articolo 18 della *LR n. 33/2001* - includeva tra gli insegnamenti dei corsi per l'abilitazione all'esercizio della professione anche insegnamenti su pericoli della montagna, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale.

caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, ma sempre compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

Non si trovano invece in questa legge, al contrario di quanto avviene in altre normative regionali di medesimo oggetto, regole su contenuti obbligatori dei corsi di formazione e di aggiornamento in materia di nivologia e sicurezza dalle valanghe. Si ricorda infine che secondo l'articolo 14 il Direttivo del Collegio regionale delle guide alpine è tenuto a collaborare con le competenti autorità regionali e statali tra l'altro per contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo.

Costituisce infine solo un indiretto ed eventuale collegamento con la problematica della sicurezza dalle valanghe quanto previsto dalla *LR 13.7.1992, n. 35, Sostegno e promozione della professione di guida alpina*, articolo 2: annualmente il Collegio Regionale delle guide alpine presenta alla Giunta Regionale un programma che individui le zone ed i programmi per la qualificazione e la promozione delle guide sul piano della professionalità, della conoscenza del territorio, "del concorso anche preventivo alla ricerca del massimo di sicurezza per il fruitore dell'ambiente alpino".

1.9 Le norme sui comportamenti degli utenti

La normativa regionale di settore non presenta disposizioni né sui comportamenti degli utenti delle piste da sci né tantomeno su possibili connessioni tra doveri degli sciatori e sicurezza dalle valanghe o responsabilità collegate.

Restano perciò applicabili le norme nazionali ed i principi generali in materia di responsabilità penale e civile per atti illeciti.

1.10 La sicurezza dalle valanghe su percorsi innevati gestiti non classificati come piste da sci

La normativa regionale del Piemonte non regola espressamente fattispecie di percorsi innevati diversi dalle piste da sci e da fondo né contiene disposizioni che possano essere agevolmente applicate o interpretate a questo scopo.

1.11 Le indicazioni più significative desunte dalla legislazione esaminata

Nella normativa di settore della Regione Piemonte la sicurezza dalle valanghe nelle aree per gli sport invernali è un risultato offerto dalla convergenza di vari corpi normativi che si occupano problema con finalità diverse.

Verso la fine del 2005 il recepimento delle impostazioni della legge statale n. 363/2003 ha fatto sì che anche in Piemonte sia stata introdotta di fatto una nozione di comprensorio per gli sport invernali che comprende attrezzature l'esercizio di tutti gli sport non agonistici sulla neve.

Le norme sulla costruzione e l'esercizio degli impianti a fune fino alla fine del 2004 non prevedevano metodologie avanzate di gestione attiva della sicurezza né forme di

pianificazione di settore eppure contenevano semplici ed efficaci condizioni di fattibilità nelle zone con pericolosità valanghiva, in particolare in quelle caratterizzate anche dal vincolo idrogeologico. Ma con il *RR n. 13R/2004* anche questo tipo di lacuna appare in gran parte colmato ed era peraltro già in corso di superamento anche grazie ad una eccellente prassi amministrativa.

Se si esclude il poco previsto per la realizzazione delle piste da sci in aree a vincolo idrogeologico, che costituiscono comunque le zone in cui solitamente le piste sono localizzate (articolo 2 della *LR n. 45/1989*), non sembrerebbero esistere norme che disciplinano in modo espresso e specifico la realizzazione, l'apertura al pubblico e la gestione della sicurezza delle piste da sci in quanto tali. Ma una interpretazione neppure troppo faticosa delle norme del *RR n. 13R/2004* in materia di concessione di impianti di risalita potrebbe avvalorare la tesi che le piste (per la discesa, per il fondo) connesse agli impianti ne seguano la disciplina in materia di localizzazione sicura dalle valanghe. E del resto anche in questo campo la prassi amministrativa affermata in Piemonte ha prodotto risultati utili. Va pure ricordato che per quanto riguarda le misure di prevenzione anche le piste esistenti ricadono sotto la competenza delle Commissioni locali valanghe.

Non è quindi difficile affermare che in Piemonte esistono le premesse per una evoluzione graduale verso una pianificazione unitariamente regolata di interventi complessi e articolati di gestione attiva della sicurezza nei comprensori per gli sport invernali.

Relativamente alle Commissioni locali valanghe la normativa del Piemonte appare forse la più moderna e meglio impostata del paese e fa delle Commissioni un valido presidio locale sul territorio montano della Regione. Gli impianti di risalita e le piste da sci sono ovviamente ricompresi tra le infrastrutture su cui le Commissioni svolgono i loro controlli. Una valutazione positiva va data specialmente alle disposizioni su: funzioni e organizzazione territoriale per aree vaste, capaci di assicurare previsioni di zona e di rendere compatibili compiti e risorse (forse con un residuo dubbio sulle conseguenze di una possibile perdita di capacità di valutazione locale puntuale); uso efficace e sistematico delle informazioni meteorologiche dettagliate messe a disposizione dalla struttura regionale di settore; pianificazione delle aree su cui esercitare vigilanza e programmazione accurata delle procedure di controllo; supporto e orientamento scientifico dell'attività di vigilanza; regolazione accurata delle modalità di funzionamento anche in situazioni di emergenza.

In conclusione, si tratta di una legislazione di settore senza particolari elementi di spicco e tuttavia potenzialmente capace di far conseguire risultati positivi quanto alla sicurezza dalle valanghe anche nelle aree per gli sport invernali. Una sicurezza garantita non tanto da vincoli generali comunque applicabili quanto piuttosto: a) dall'affidamento sulla sapiente discrezionalità dei provvedimenti chiamati ad esprimersi sui progetti di intervento; b) dai nuovi requisiti in materia di sicurezza dalle valanghe stabiliti a fine 2004 per la realizzazione o l'ammodernamento degli impianti di risalita, e probabilmente delle piste ad essi collegate; c) dal pragmatico riferimento al *DM n. 392/2003* anche in mancanza di norme regionali attuative; d) dai sistemi di vigilanza e controllo predisposti per le necessità di tutela dell'insieme del territorio regionale esposto ai pericoli. La situazione attuale di equilibrio in evoluzione positiva appare dovuta a numerosi fattori diversi; una gestione amministrativa attenta sembra peraltro in grado di dare al legislatore regionale il tempo necessario per maturare ulteriori utili riforme.

Sotto il profilo della gestione urbanistica la tutela dalle valanghe è affermata come obiettivo e ricercata soprattutto delimitando con metodologie scientificamente articolate le aree pericolose a differente grado di pericolosità nei piani regolatori generali comunali, mediante le carte delle valanghe, con relativa inibizione di nuovi insediamenti ma senza divieti assoluti in materia di impianti di risalita e percorsi sciistici.

Parte 2 Usi del territorio e sicurezza dalle valanghe in Piemonte

Nell'ordinamento del Piemonte non esistono norme urbanistiche specificamente emanate per la localizzazione e la gestione delle aree per gli sport invernali e di conseguenza in questi comprensori non esiste una tutela specializzata dalle valanghe sotto il profilo della gestione del territorio.

Invece la normativa urbanistica quadro - stabilita con la *LR 5.12.1977, n. 56, Tutela e uso del suolo*, e s.m.i. - si occupa della sicurezza dalle valanghe nella disciplina generale degli usi del territorio prevedendo contemporaneamente sia vincoli standard, sia misure temporanee di salvaguardia sia limitazioni d'uso stabilite per le zone pericolose dal piano territoriale regionale e dai piani regolatori generali.

Secondo l'articolo 9 bis (Dissesti e calamità naturali) la Giunta Regionale può adottare determinati provvedimenti cautelari inibitori o sospensivi ⁶⁴ tra l'altro "nelle aree soggette a dissesto, a pericolo di valanghe e di alluvioni o che, comunque, presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti, delimitate con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta, anche sulla scorta delle indagini e degli studi del Servizio Geologico Regionale e sentito il Comune interessato" (comma 1). I provvedimenti cautelari conservano efficacia (comunque non oltre tre anni) sino all'adozione del piano territoriale regionale o provinciale ovvero del piano regolatore generale del Comune interessato, che a loro volta devono essere elaborati o modificati tenendo conto "del dissesto e del pericolo di valanghe o di alluvioni".

Nell'articolo 30 (Zone soggette a vincolo idrogeologico e zone boscate) è stabilito che in ogni caso nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione ⁶⁵ sono vietate "in tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di valanghe o di alluvioni o che comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti", a prescindere dall'imposizione del vincolo idrogeologico con il piano territoriale ⁶⁶ (comma 5, lettera b).

L'articolo 5, comma 4, lettera a), della *LR n. 56/1977* prevede poi che il piano territoriale regionale o provinciale individui tra l'altro le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa

⁶⁴ Questi provvedimenti sono quelli previsti dal precedente articolo 9 e sono diretti "a prevenire trasformazioni di destinazioni d'uso e la costruzione di opere pubbliche o private, o a sospendere opere in corso". La deliberazione della Giunta Regionale con cui sono adottati deve "contenere la identificazione dei beni e delle porzioni territoriali da tutelare, specificare la natura ed i criteri di tutela e prescrivere i relativi adempimenti comunali".

⁶⁵ Si tratta comunque di costruzioni ad uso insediativo e non di opere diverse.

⁶⁶ Il titolo dell'articolo potrebbe far pensare che il divieto valga solo nelle porzioni di territorio soggette a vincolo idrogeologico; ma la lettera e la collocazione del comma 5 contrasterebbero tale interpretazione. Con sentenza del 10.4.2002, n. 834/2002, il TAR Piemonte, Sez. I (in www.giustizia-amministrativa.it), ha annullato un provvedimento di diniego di una concessione di edificazione sostenendo che tale norma non contiene un generico vincolo assoluto di inedificabilità ma lo limita alle sole aree oggettivamente connotate dagli stati di pericolosità idrogeologica tassativamente indicati (trattandosi di norma eccezionale): di conseguenza l'ente locale procedente non può limitarsi a dichiarare la mera applicabilità astratta dell'articolo 30 ma deve altresì chiarire, dandone esatto conto in motivazione e previo svolgimento di considerazioni di carattere geomorfologico, quale delle ipotesi previste dalla norma specificamente ricorra nel caso in esame.

del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, definendo i criteri di salvaguardia.

Secondo l'articolo 12 della stessa *LR n. 56/1977*, comma 2, punto 2), infine, il piano regolatore generale (PRG) precisa le aree da sottoporre a speciali norme ai fini della difesa del suolo e della tutela dell'ambiente, ovvero da destinare alla realizzazione e alla tutela di impianti di interesse pubblico. E secondo l'articolo 13, comma 1, il PRG disciplina l'uso del suolo mediante prescrizioni (topograficamente e normativamente definite) che riguardano sia la individuazione delle aree inedificabili sia le destinazioni ammesse e i tipi di intervento previsti per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia e per gli edifici esistenti e in progetto; mentre per l'articolo 13, comma 7, sono inedificabili insieme ad altre tipologie "le aree che, ai fini della pubblica incolumità, presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli". Tra gli elaborati del PRG [articolo, 14, comma 1, 2)a) e 2)b)] rientrano tra l'altro: le indagini e le rappresentazioni cartografiche sulle caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche del territorio; lo stato di fatto degli insediamenti esistenti e dei relativi vincoli; la relazione geologico-tecnica sulle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza ⁶⁷.

Nel suo insieme quindi la legge urbanistica piemontese disegna un sistema secondo cui alla individuazione delle aree con pericolo di valanghe ed all'adozione di eventuali misure di salvaguardia - operate al livello regionale (con provvedimenti di Giunta, con il piano territoriale competente ⁶⁸) - seguono poi le perimetrazioni puntuali e le discipline di dettaglio dei PRG (le cui norme di attuazione sostituiscono le salvaguardie temporanee).

In attuazione di queste norme quadro è stata emanata la *CIRC PGR 8.5.1996, n. 7/LAP, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni - Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici* ⁶⁹; questo atto deve essere letto insieme alla *Nota tecnica esplicativa alla CIRC PGR 8.5.1996, n. 7/LAP, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni - Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici*, I edizione, 20.12.1999 ⁷⁰.

Di tale Circolare sono messi qui in evidenza i soli aspetti che indirettamente o direttamente hanno attinenza con il problema della tutela dalle valanghe.

Nella parte 1., Linee guida metodologiche, per tutte le aree pericolose della Regione sono stabiliti:

- i caratteri generali delle azioni di prevenzione del rischio geologico (compreso quello da valanghe) svolte dai Comuni negli strumenti urbanistici generali ed

⁶⁷ Si ricorda che a norma del precedente articolo 5 opere pubbliche diverse da quelle di urbanizzazione sono teoricamente ammissibili nelle aree valanghive.

⁶⁸ Non è chiaro però in che rapporti stanno queste previsioni e questi strumenti con i dati emergenti dalla Carta di localizzazione probabile delle valanghe.

⁶⁹ Questa Circolare costituisce una integrazione della precedente *CIRC PGR 18.7.1989, n. 16/URE, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni - Le procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici*, che tuttavia non si occupa specificamente di tutela dalle valanghe e, per la parte degli elaborati del PRG, insiste in modo generale sulle indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche, dei dissesti e idrologiche del territorio.

⁷⁰ L'avviso di redazione è stato pubblicato nel B.U. regionale n. 5 del 2.2.2000.

esecutivi, preparate attraverso studi in grado di guidare le successive scelte urbanistiche;

- i criteri e le fasi operative per stabilire una zonizzazione del territorio comunale al fine di rilevare le zone omogenee di pericolo e di rischio.

I passaggi principali previsti per le varie operazioni di piano sono i seguenti:

- zonazione dell'intero territorio comunale con individuazione delle aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica intrinseca, indipendentemente dai fattori antropici, e formazione della "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica";
- realizzazione di cartografie alla scala di piano non inferiori a 1:5.000 "per tutte le aree destinate a nuovi insediamenti, completamenti e interventi pubblici di particolare rilevanza estese ad un intorno significativo" con perimetrazioni che rendano evidenti le condizioni di edificabilità e d'uso di ciascuna area;
- individuazione dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica delle aree attraverso la rispettiva assegnazione ad una tra le tre classi di idoneità prestabilite.

Le aree soggette a pericolo di valanghe rientrano normalmente nella Classe IIIa) ⁷¹ che sono inedificate e considerate non idonee a nuovi insediamenti ⁷². Nel punto 6.4 della Nota esplicativa è peraltro precisato che le stesse porzioni di territorio così classificate "potranno essere oggetto di successivi approfondimenti a scala maggiore, in occasione di revisioni del piano e varianti strutturali" cosicché "sarà eventualmente possibile individuare una diversa idoneità all'utilizzazione urbanistica ... con la perimetrazione di ambiti in classi di minor pericolo"; è precisato inoltre che tali modifiche non potrebbero discendere dai soli risultati di eventuali monitoraggi.

Non si può tuttavia escludere a priori che aree valanghive siano imputate alla classe IIIb) ⁷³ o persino IIIc) ⁷⁴, ove ricorrano particolari condizioni anche non prevedibili al momento delle prime utilizzazioni.

⁷¹ Rientrano più in generale nella complessiva classe III le "porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora modificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente".

⁷² In applicazione dell'articolo 31 della *LR n. 56/1977* vi possono essere però realizzate - sempre purché compatibili con i caratteri geomorfologici delle aree - le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili a condizione che siano previste dal piano territoriale, ovvero che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità ovvero che siano attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, ad impianti di depurazione, ad elettrodotti, ad impianti di telecomunicazione, ad altre attrezzature per la erogazione di pubblici servizi. Il punto 6.3 della Nota esplicativa precisa però che in queste aree "non devono essere consentiti cambi di destinazione d'uso che implicino un aumento del rischio Nel caso di modesti interventi, può essere eventualmente previsto un cambio di destinazione d'uso in territori pericolosi di cui alle classi ... IIIa ... solo a seguito di indagini puntuali che dettagliano il grado di pericolosità, individuino adeguate opere di riassetto, accorgimenti tecnici o interventi manutentivi da attivare, e verifichino, dopo la loro realizzazione, l'avvenuta riduzione del rischio".

⁷³ Le aree di classe IIIb) sono aree edificate - anche già parzialmente difese da opere strutturali - con pericolosità "tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente", eventuali adeguamenti degli edifici esistenti o opere di "eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità", senza di che sono possibili "solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico". Non pare un caso che la Nota esplicativa, punto 7, preveda tra le misure strutturali di tipo intensivo per le aree di classe IIIb) anche opere di protezione dalle valanghe e che il suo Allegato 5 proponga schede di rilevamento delle valanghe ritenute di estrema importanza nella fase attuativa dei PRGC, "ad esempio nell'ambito della definizione di cronoprogrammi per la realizzazione di interventi in aree poste in Classe IIIb)".

⁷⁴ Le aree di classe IIIc) sono aree edificate ad alta pericolosità "per le quali non è proponibile un'ulteriore utilizzazione urbanistica neppure per il patrimonio esistente" ma sono "ammesse tutte le opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e di difesa del suolo".

Per le analisi e gli studi geologici previsti dalla Circolare sono stabilite linee guida generali (Parte 2) ⁷⁵ e linee guida operative specifiche (Parte 3).

Tra queste ultime si ricorda la necessità che nelle aree montane sia "analizzata anche la pericolosità valanghiva in relazione al contesto orografico e meteorologico, alla eventuale presenza di opere di protezione ed al ruolo dell'azione antropica" (punto 3.8).

Tra gli elaborati di carattere geologico a corredo del PRG (Parte 4 della Circolare) la problematica delle valanghe è presa in considerazione particolarmente dalle carte tematiche. Di queste rileva in particolare la "carta geomorfologica e dei dissesti" (punto 4.4.2) che deve rappresentare tra gli altri il tematismo delle valanghe facendo riferimento a nomenclature e procedure di rilevamento ufficialmente accreditate a livello nazionale e/o internazionale come ad esempio la metodologia AINEVA riportata nella Rivista "Neve e Valanghe" n. 13 - luglio 1991 ⁷⁶.

All'approfondimento dei tematismi seguono:

- la fase in cui è messa a punto la "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", che riguarda anche le aree della classe IIIa);
- la fase in cui sono messe a punto le "Integrazioni cartografiche alla scala di piano" per aree omogenee utilizzando la suddivisione in classi di idoneità geologica alla trasformazione urbanistica. In questa fase le indicazioni della carta di sintesi sono approfondite nell'ambito delle aree urbanizzate o di prevista urbanizzazione ad una scala non inferiore a 1:5.000.

La necessità di contenuti minimali del tematismo specifico e l'importanza della problematica valanghiva nelle zone montane comportano che lo strumento urbanistico sia integrato da una apposita cartografia delle valanghe alla scala 1:10.000 (cfr. Allegato A, A3 ⁷⁷) che rilevi le zone di distacco, le zone di scorrimento e le zone di accumulo. L'elaborazione della carta è basata su parametri geomorfologici (acclività, vegetazione, sbarramenti antropici, ecc.) e storici (bibliografici, comunicazioni verbali, ecc.) ⁷⁸.

⁷⁵ Sono necessarie sotto questo primo profilo: una ricerca bibliografica; la consultazione della Banca Dati Geologica Regionale; una ricerca storica degli eventi passati i cui risultati devono essere confrontati con le indicazioni della Banca Dati Geologica; la valutazione qualitativa dei problemi in sede di progetto di piano; la valutazione quantitativa delle situazioni di pericolosità in sede definitiva/esecutiva al fine di valutare la fattibilità urbanistica delle previsioni; indagini sugli elementi di pericolosità che complessivamente condizionano la vocazione urbanistica del territorio in esame; l'analisi per la riduzione del rischio, in relazione anche al piano comunale di protezione civile comunale; analisi dei fenomeni estesi all'intero territorio da essi influenzato superando i limiti di stretta pertinenza comunale.

⁷⁶ In sostanza è prevista una carta delle valanghe alla scala 1:10.000. Un aggiornamento ed un approfondimento di queste indicazioni sono contenuti nell'Allegato 5 alla Nota tecnica esplicativa, redatta anche in base all'esperienza di formazione delle Carte di Localizzazione Probabile delle Valanghe nel frattempo condotta dalla Direzione regionale Servizi tecnici di prevenzione – Settore meteorologico e reti di monitoraggio.

⁷⁷ Nell'Allegato B, Criteri per l'esecuzione della ricerca storica, sono inserite indicazioni generali non specifiche per la problematica delle valanghe.

⁷⁸ Qui la circolare richiama la "Carta di localizzazione probabile delle valanghe nel Comune di Bardonecchia" Regione Piemonte - Assessorato alla Difesa del Suolo e Governo Risorse Idriche Settore Prevenzione Rischio Geologico, Meteorologico e Sismico 1a Edizione Anno 1993.

La Nota tecnica esplicativa stabilisce su questi aspetti (nell'Allegato 5) una serie di aggiornamenti e di nuove prescrizioni migliorative raccomandando anche - "quale strumento di lavoro sul terreno per il censimento delle valanghe e per la definizione delle caratteristiche morfologiche e morfometriche condizionanti la pericolosità dei versanti oggetto d'indagine" - l'impiego della scheda di rilevamento delle valanghe prodotta dal Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione, quale strumento di supporto nel progetto per la formazione delle Carte di Localizzazione Probabile delle Valanghe.

Le innovazioni introdotte con la Nota confermano per la carta dei fenomeni valanghivi la scala 1:10.000, estesa a tutto il territorio comunale, salvi stralci alla scala di piano (1:5.000 o 1:2.000) per "gli ambiti antropizzati o di possibile antropizzazione o le aree soggette a fenomeni di particolare entità". E' segnalata l'utilità di modelli dinamici di simulazione e di informazioni storiche o bibliografiche. La carta delle valanghe dovrà contenere il censimento dei fenomeni valanghivi ed anche "la perimetrazione delle aree a diversa pericolosità, con l'individuazione di classi di rischio in sintonia con classi individuate dalla Circolare 7/LAP". Un riferimento metodologico aggiornato è individuato nei criteri e metodologie in applicazione nella Regione Valle d'Aosta in tema di rischio valanghe e pianificazione territoriale (cfr. "*Neve e Valanghe*" n. 37, settembre 1999).

La classificazione delle valanghe all'interno dello strumento urbanistico va operata in funzione dell'intensità dei massimi eventi attesi e della loro frequenza temporale; le aree a rischio di valanga sono individuate in funzione delle pressioni d'impatto calcolate su tempi di ritorno non inferiori ai 100 anni e sul massimo evento storico riscontrato; le pressioni d'impatto variano secondo le caratteristiche della massa nevosa e, se sussistano condizioni morfologiche per il verificarsi di valanghe nubiformi, sono calcolate anche per gli ambiti soggetti al possibile soffio di valanga.

Si legge poi che nella Relazione Geologico-Tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o importanti opere pubbliche (elaborato del PRG) sono indicate anche le prescrizioni di carattere geologico-tecnico per ciascuna area; tali prescrizioni sono destinate a divenire norme tecniche di attuazione del PRG e quindi è opportuno che vengano redatte sotto forma di scheda monografica. Ciascuna scheda descrive nel dettaglio una serie di aspetti tra cui si ricordano: destinazione prevista e tipo d'insediamento, caratteristiche litostratigrafiche e geomorfologiche di dettaglio; condizioni di pericolosità connesse con l'intervento previsto; modalità esecutive dell'intervento; definizione di massima delle indagini da eseguirsi a livello di progetto esecutivo; particolari analisi per quanto riguarda le opere pubbliche di particolare importanza (gallerie, strade).

La Nota esplicativa del 1999 aggiunge a proposito della Relazione geologico-tecnica che in ciascuna scheda, relativa ad ogni singola area, andranno indicate la classe o le classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica individuate nella cartografia di sintesi del PRG e che tale segnalazione andrà inserita nel certificato urbanistico previsto dall'articolo 5 della *LR n. 19/1999*⁷⁹.

Secondo la Circolare, infine, nel caso di varianti le indagini vanno sviluppate in modo del tutto analogo a quello descritto ma estese solo ad un intorno geomorfologicamente significativo alle aree interessate (cioè alle unità morfologiche in grado di influire dal

⁷⁹ *LR 8.7.1999, n.19, Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5.12.1977, n.56 "Tutela ed uso del suolo".*

punto di vista della pericolosità sulle aree oggetto di variante, cfr. la Nota esplicativa). Ove le varianti abbiano carattere generale dovrà essere valutata criticamente la documentazione geologica prodotta dallo strumento urbanistico esistente e, in caso di carenze, questa dovrà essere opportunamente adeguata ed integrata su tutto il territorio comunale. E se nell'ambito delle indagini di variante siano individuate aree a rischio relativamente al patrimonio edilizio esistente, ma non oggetto di variante, le indagini saranno estese a tutta l'area urbanizzata compresa nella zona di rischio al fine di delimitarne i margini e provvedere alle successive operazioni di salvaguardia. Integra tali indicazioni la Nota esplicativa stabilendo che esse valgono per qualsiasi variante o revisione dello strumento urbanistico.

Sono infine molto interessanti i collegamenti che la Circolare e soprattutto la Nota esplicativa hanno stabilito con gli atti dell'Autorità del Po per la pianificazione del bacino idrografico in generale e in particolare con il piano di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) e con le classificazioni delle valanghe da questo operate.

Precisa infatti la Nota esplicativa che nell'adeguarsi alle nuove prescrizioni di gestione del territorio con problemi di assetto idrogeologico gli enti locali dovranno anche osservare le recenti norme sovraordinate statali della legge n. 267/1998 e successive e quelle... dettate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po. E mentre la Circolare - per evidenti ragioni cronologiche - poteva riferirsi al solo "Progetto di Piano Stralcio delle fasce fluviali" del Po la Nota esplicativa richiama tutte le prescrizioni degli strumenti successivi dell'Autorità del Po fino al Progetto di Piano per l'assetto idrogeologico (PAI). Perfettamente in linea con le norme di attuazione del PAI (articolo 18) sono le previsioni regionali secondo cui le varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI - con le relative zonizzazioni delle aree in dissesto e le relative norme d'uso del suolo - sostituiscono le prescrizioni del PAI. E' stabilita anche una corrispondenza di massima "tra gli ambiti in dissesto e le prescrizioni individuati dalle cartografie e dalle norme del PAI, in riferimento al loro grado di pericolosità, e le classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica derivanti dalla Circ. 7/LAP⁸⁰.

Per l'attuazione del PAI nella Regione Piemonte sono state avviate attività di studio e di pianificazione che hanno coinvolto le competenze regionali, provinciali e comunali, in particolare a livello locale nell'ambito dei Piani Regolatori Generali e a livello provinciale nell'ambito dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale. A tale fine la Regione ha emanato tre deliberazioni contenenti metodologie di lavoro, regole ed indirizzi per l'aggiornamento del quadro dei dissesti nell'ambito del processo di adeguamento degli strumenti di pianificazione e gestione del territorio al PAI: la *DGR*

80

| Classificazione PAI | | Circolare 7/LAP |
|--|---|--|
| Fenomeno | Richiami e sintesi delle prescrizioni PAI, art. 9 NdA. Gradi di pericolosità | Possibili classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica 7/LAP |
| Valanghe con periodo di ricorrenza di 30 anni o meno e/o estreme con pressione superiore a 30 kN/mq (Ve) | Elevata o molto elevata. Sono consentiti: Interventi di demolizione senza ricostruzione | Classe III (con N.d.A. definite dal P.A.I.) o IIIa se ineditato. Classe IIIc o IIIb4 se edificato |
| aree soggette a: - Valanghe estreme con pressione superiore a 30 kN/mq; - Pressioni non superiori a 3 kN/mq proveniente dal soffio di vento di valanga (Vm) | Media o moderata. Sono consentiti: Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria restaura ristanamento conservativo lett.a) art. 31 L. 5.8.78 n. 457. Interventi sull'esistente a mitigazione dei fenomeni. Interventi su opere pubbliche. Sistemazioni I.s. | Classe III o IIIa se ineditato Classe IIIc se edificato, oppure Cronoprogramma degli interventi di riassetto per la mitigazione del rischio: Classe da IIIb1 a IIIb4 in funzione della pericolosità valutata in dettaglio e/o dello stato delle opere. |

6.8.2001, n. 31-3749, *Adempimenti regionali conseguenti l'approvazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Procedure per l'espressione del parere regionale sul quadro del dissesto contenuto nei PRGC, sottoposti a verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica. Precisazioni tecniche sulle opere di difesa delle aree inserite in classe IIIb, ai sensi della Circolare PGR n. 7/LAP/96; la DGR 15.7.2002, n. 45-6656, Indirizzi per l'attuazione del PAI nel settore urbanistico; la DGR 18.3.2003, n. 1-8753, Nuove disposizioni per l'attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) a seguito della modifica dell'articolo 6 della Deliberazione n. 18/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po; la DGR 13.6.2005, n. 24-242, Valutazioni delle condizioni di rischio e formazione dell'intesa di cui all'art. 51 delle N.T.A. del P.A.I. relativa solo alle aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di pianura (in BU n. 25 del 23.6.2005)*⁸¹.

In base a tali direttive di coordinamento i Comuni piemontesi hanno avviato le verifiche di compatibilità ed i procedimenti di adeguamento dei propri strumenti urbanistici al PAI, mentre gli uffici regionali procedevano all'informatizzazione dei quadri del dissesto.

E' utile a questo punto sottolineare che le cartografie delle valanghe dei PRG comunali sono elaborati del tutto diversi, soprattutto quanto agli effetti giuridici, dalle Carte di Localizzazione Probabile delle Valanghe alla scala 1:25.000 dei cui dati pure ampiamente si servono.

Realizzate in Piemonte a partire dal 1993 a cura del Settore Meteoidrografico, sotto il profilo metodologico le CLPV⁸² sintetizzano dati provenienti dalla integrazione di fotointerpretazioni, indagini sul terreno e ricerche di archivio, adottando la metodologia dell'Istituto Geografico Nazionale Francese (come del resto le CLPV di tutte le Regioni e Province autonome aderenti all'A.I.NE.VA.)⁸³. Le carte realizzate sono state gradualmente acquisite in formato digitale all'interno di un Sistema Informativo Valanghe, inizialmente non esteso a tutte le Province della Regione Piemonte. Alle CLPV sono connesse schede sintetiche per ogni sito di valanga, con le informazioni topografiche e morfologiche sulle zone di distacco, di scorrimento e di arresto, sui danni prodotti e sulle opere di difesa esistenti o progettate, dati su valanghe del passato, frequenza e caratteristiche dei fenomeni; i contenuti di tali schede confluiscono in Piemonte nella Banca Dati Valanghe le cui tavole, originariamente su basi IGM, sono state aggiornate su base CTR.

⁸¹ Cfr. anche la DGR 29.12.2004, n. 18-14452, *Integrazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi ai Comuni aventi titolo per eseguire le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art.18, comma 2, del Piano di Assetto Idrogeologico* (B.U. n. 8 del 24.2.2005) con cui vengono finanziate, con un contributo normalmente del 70% della spesa, "verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica dello Strumento Urbanistico effettuate dai Comuni appartenenti a qualsiasi classe di rischio, che non hanno ancora presentato la domanda" e da altri Comuni "anche se esonerati dall'adeguamento al P.A.I., se le verifiche sono richieste dalle Direzioni competenti e dall'A.R.P.A. Piemonte - Agenzia regionale della protezione ambientale".

⁸² A loro volta le CLPV utilizzano anche i dati dell'indagine permanente sui fenomeni valanghivi avviata in Piemonte dal Servizio nivometrico a partire dal 1983 e basata sulle schede di rilevamento uniformate per tutte le Regioni e Province autonome dell'arco alpino nell'ambito dell'A.I.NE.VA. (Modello 7).

⁸³ Secondo le schede che accompagnano le singole tavole le CLPV costituiscono quindi sostanzialmente una mappatura dei fenomeni valanghivi rilevati e non sono quindi in grado di distinguere esattamente tra zone soggette a valanghe e zone immuni né esauriscono l'indagine sulle potenziali pericolosità del territorio. Le indicazioni sulla metodologia di realizzazione riportate in un apposito documento di accompagnamento di ogni CLPV mettono chiaramente in evidenza, del resto, che le CLPV: non contengono previsioni sulle dimensioni di valanghe future; non riportano valutazioni di pericolosità o di rischio poiché non informano né sull'intensità né sulla frequenza dei fenomeni dei siti; non tengono conto dell'efficacia di eventuali opere di difesa strutturale in termini di mitigazione del rischio.

Esempi di previsioni di piani territoriali in materia di tutela dalle valanghe in Piemonte

In appendice all'analisi appena conclusa si può constatare che in realtà il complesso della pianificazione territoriale adottata o approvata in Piemonte sembra attualmente voler demandare di fatto proprio quasi esclusivamente alla pianificazione comunale la disciplina delle aree esposte alle valanghe.

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è stato approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 19.6.1997 con *Deliberazione n. 388/9126*, pubblicata sul BUR n. 27 del 9.7.1997. Ma tale deliberazione - per quanto attiene all'oggetto di questa scheda ⁸⁴ - "prende atto che l'approvazione del ... Piano Territoriale Regionale non sospende l'efficacia dei provvedimenti cautelari per le aree colpite da dissesti e calamità naturali, di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, adottati o in corso di predisposizione - a seguito degli eventi alluvionali 1993 e 1994 - in quanto esso non è stato elaborato tenendo conto della calamità naturale, del dissesto e del pericolo di valanghe o di alluvione così come esplicitamente richiesto, dal comma 2 del citato articolo 9 bis della l.r. 56/1977, al fine di sospendere l'efficacia dei provvedimenti stessi".

Come è noto, il Piano territoriale regionale può prevedere aree di approfondimento ⁸⁵. Per un esempio interessante, si annota che tra le aree di approfondimento la Valle di Susa è già da tempo oggetto di analisi. Tra gli elaborati che erano disponibili in rete all'8.7.2004 come prodotti della "Convenzione relativa all'affidamento dell'incarico per la redazione dello studio sull'idrogeologia per la predisposizione dell'approfondimento del Piano Territoriale Regionale nella Valle di Susa" si segnala a titolo di esempio uno "Studio relativo all'assetto idrogeologico". Di tale studio si riassumono alcuni elementi principali per quanto attiene ai problemi della tutela dalle valanghe:

- lo studio è corredato dall'elaborato 03 "Carta dei fattori critici: dinamica valanghiva";
- nel Quadro strutturale tra i fattori critici sono quindi compresi i fenomeni valanghivi;
- il punto 3.4.4 tratta diffusamente delle interferenze tra assetto insediativo-infrastrutturale e dinamica valanghiva ⁸⁶;

⁸⁴ Per altri aspetti riguardanti i comprensori sciistici si vedano tra l'altro nelle norme di attuazione: l'articolo articolo 29, comma 4.1, secondo cui "per la tutela e lo sviluppo dei centri turistici la Regione predisporrà il Piano turistico di settore, che costituirà integrazione e variante del Piano territoriale regionale";

l'articolo 30 (Comprensori sciistici) tra le cui indicazioni principali sono: la previsione di un esame approfondito dei comprensori da parte del Piano turistico regionale, con relative norme, in variante al PTR; la possibilità che i Piani territoriali provinciali (PTP) individuino ulteriori comprensori sciistici di interesse provinciale.

⁸⁵ Secondo l'articolo 39 delle Norme di attuazione del PTR, che le disciplina: le aree di approfondimento sono ambiti per i quali la Regione, in vista di peculiari problemi ambientali ed economici, si riserva di dettare una disciplina specifica con piani territoriali predisposti per ogni ambito considerato e costituiscono aree strategiche di interesse regionale, per le quali la Regione può definire interventi specifici di tutela e di sviluppo; i piani territoriali per tali aree sono variante e integrazione del PTR; tra le aree di approfondimento per le quali sono già definiti i confini e la tipologia di intervento si trova la Valle di Susa.

⁸⁶ A proposito degli elementi di metodologia per l'elaborazione della "Carta dei fattori critici: dinamica valanghiva" in scala 1:25.000 si possono annotare alcuni dati di interesse. La colorazione dei temi riportati è conforme alle convenzioni comuni (in arancione i temi determinati tramite fotointerpretazione, in violetto i temi individuati mediante inchiesta sul terreno; e ciò mostra una relazione evidente con la CLPV). I dati di base sono acquisiti dalla Banca Dati Valanghe della Provincia di Torino e conformemente alle sue definizioni vengono distinte le seguenti tipologie di aree: valanghe, zone pericolose, valanghe

- riportando dati dalla Relazione di Sintesi del PAI del fiume Po lo studio mette in evidenza che "la caduta di valanghe, diffusamente presente in tutto il bacino montano, espone localmente a rischio abitati e infrastrutture viarie (Clavière e Susa)", tanto da esigere opere strutturali di protezione, e che le valanghe "interferiscono frequentemente con le sedi viarie ed espongono a rischio alcuni centri abitati in Val Chisone";
- lo studio sembra considerare tutte le aree valanghive come ricadenti nella classe di idoneità urbanistica III A, e come tali inedificabili;
- lo studio tratta poi di interventi di mitigazione tramite opere strutturali, suggerisce l'attivazione di procedure di rilocalizzazione per aree edificate ricadenti nella "Carta dei fattori critici: dinamica valanghiva" e richiama le norme di attuazione del PAI del Po.

Quanto alle altre tipologie di strumenti di piano subordinati al Piano territoriale regionale, si annota per informazione che non affrontano la questione delle zone a pericolosità valanghiva: 1) né il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Torino, adottato dal Consiglio Provinciale con DCP n. 621-71253 in data 28.4.1999 e approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 291-26243 in data 1.8.2003; 2) né il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Cuneo, nel testo del progetto preliminare adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 648 del 17.9.2003.

Sono state inoltre esaminate (nel testo disponibile in rete alla data dell'8.7.2004) le Norme di attuazione del Piano Regolatore Intercomunale (PRI) della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, valido nella sub-aree (Media Val Chisone) relative ai Comuni che hanno delegato la Comunità montana per la redazione dello strumento urbanistico cumulativo⁸⁷. Tra gli elaborati costitutivi del PRI, Tavole di indagine, sono comprese le carte delle valanghe (articolo 5). L'articolo 13 (Classificazione delle zone normative) inserisce tra le zone inedificabili anche: "le aree valanghifere; le aree di rispetto per piste sciistiche e di risalita", con relativo rinvio alle cartografie di rappresentazione.

Nell'ordinamento del Piemonte il piano regolatore generale è lo strumento chiave per la tutela dai pericoli di valanghe sul territorio.

Nell'ambito dei PRG offrono, per esempio, indicazioni interessanti gli elaborati principali (dal punto di vista dei problemi valanghivi) della variante strutturale al PRG del Comune di Formazza (Verbano Cusio Ossola) ed in particolare: la Relazione geologico-tecnica del 1999; la Relazione integrativa dell'ottobre 2001 aggiornata all'aprile 2002 a seguito delle osservazioni regionali; la Carta delle valanghe in scala 1:5.000, con gli strati informativi, del dicembre 1999 aggiornata all'ottobre 2001; la

minori (dove con la dizione "valanghe" vengono indicati i siti a contorno definito nei quali la massa nevosa, in condizioni estreme, precipita simultaneamente; le "zone pericolose" corrispondono ad aree entro le quali si verificano scaricamenti parziali differenziati nello spazio e nel tempo; le "valanghe minori" si contraddistinguono per le dimensioni limitate, tali da non poter essere cartografate in scala nella loro forma reale). La delimitazione delle aree soggette a valanga è stata eseguita sulla base dei caratteri morfologici e vegetazionali riconosciuti nel corso dei rilievi di terreno. Le delimitazioni indicate non possono essere intese come separazioni nette tra zone "soggette" a valanga e zona "non soggette" a valanga, in quanto non viene considerato il carattere di demarcazione di area di possibile "influenza" o coinvolgimento del fenomeno. Vengono invece circoscritte le zone aventi particolari caratteri morfologici e vegetazionali riconducibili alla dinamica valanghiva.

⁸⁷ Il piano è stato inizialmente approvato congiuntamente alla prima variante con DGR n. 76/5272 del 20.5.1986; la seconda variante è stata approvata con DGR n. 8/24085 del 10.3.1998 e dovrebbe aver tenuto conto della nota *Circolare del Presidente della Giunta regionale 8.5.1996, n. 7/LAP* in materia di elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici.

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:20.000 del dicembre 1999 aggiornata all'ottobre 2001 e poi all'agosto 2002.

La Carta delle valanghe riporta dati abbondanti e dettagliati, tra cui si segnalano le metodologie di delimitazione ⁸⁸ e la qualificazione degli eventi (medio o abituale, estremo, aree di sovrapposizione tra i precedenti eventi, distacchi singoli da versante).

La Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica ha anche natura prescrittiva relativamente alle zone pericolose (che sono delimitate indistintamente in cartografia e distintamente in legenda).

Le aree esposte alle valanghe sono distribuite e disciplinate nel modo che segue.

Le zone soggette a valanghe sono inserite nella classe IIIA (porzioni di territorio inedificate con caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti, con pericolosità da moderata a elevata, a vulnerabilità elevata e rischio nullo). Non si considerano necessari interventi per la riduzione del rischio. Sono aree a vincolo idrogeologico, inedificabili. Sono ammesse opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili previa analisi di dettaglio e verifica di compatibilità ex articolo 31 della *LR n. 56/1977, Tutela ed uso del suolo* ⁸⁹. Opere infrastrutturali ed impianti sono ammessi previa analisi di dettaglio. Eventuali edifici isolati o non cartografati devono essere oggetto di analisi di dettaglio per definirne la classe areale di appartenenza.

Le zone della classe IIIB ⁹⁰ (caratterizzate da edificazione esistente) sono distinte in quattro tipologie di aree, in considerazione dell'elevata complessità geomorfologica del territorio interessato e allo scopo di rappresentare e normare i diversi tipi e livelli di pericolo e rischio presenti, con risultati complessivamente (ma non per gli aspetti valanghivi) più restrittivi di quelli standard previsti dalla *Circolare regionale 8.5.1996, n. 7/LAP*.

Nelle aree di classe IIIB1 (con pericolosità da moderata a media, a vulnerabilità correlata al grado di manutenzione delle opere e rischio da moderato a localmente medio) sono inserite le aree distali di arresto delle valanghe parzialmente o totalmente edificate. Sono aree in cui l'attuazione delle previsioni urbanistiche è sospesa fino alla verifica della validità delle opere esistenti, con successiva trasformazione in una delle sub-aree da IIIB2 a IIIB4. Sono considerati necessari interventi per la riduzione del rischio. L'edificabilità è subordinata anche a realizzazione e collaudo di eventuali completamenti delle opere di difesa e alla presenza di un programma di controllo e manutenzione. Prima della verifica delle

⁸⁸ Si distinguono: valanghe delimitate in base a fotointerpretazione, valanghe delimitate in base a inchiesta sul terreno, zone pericolose delimitate in base a fotointerpretazione, zone pericolose delimitate in base a inchiesta sul terreno, pericolo localizzato desunto da fotointerpretazione, pericolo localizzato desunto da inchiesta sul terreno, possibili collegamenti tra valanghe desunti da inchiesta sul terreno.

⁸⁹ Cfr. più sopra.

⁹⁰ In generale si tratta di porzioni di territorio edificate nelle quali la pericolosità geologica e il rischio sono tali da imporre interventi pubblici di riassetto territoriale a tutela del patrimonio urbanistico esistente; senza tali interventi sono consentite solo trasformazioni senza aumento del carico antropico; per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili si applica l'articolo 31 della *LR n. 56/1977*; dovrà essere predisposto un cronoprogramma delle opere di difesa con esplicita destinazione a fini urbanistici individuando per ciascuna opera la funzionalità in relazione alla minimizzazione del rischio e le porzioni di territorio protette ovvero a pericolosità e rischio minimizzato.

opere di riassetto sono possibili sugli edifici manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni edilizie con mantenimento dell'organismo edilizio preesistente, demolizioni senza ricostruzione. Dopo tale verifica sono possibili: nuove costruzioni ed ampliamenti, modifiche di destinazioni d'uso, ristrutturazioni edilizie con realizzazione di nuovi organismi edilizi.

Nelle aree di classe IIIB2 (con pericolosità media, a vulnerabilità medio-elevata e rischio da medio ad elevato) sono inserite le aree parzialmente o totalmente edificate soggette a valanghe. Sono aree in cui la realizzazione delle opere di difesa potrà consentire la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti. Sono considerati necessari interventi per la riduzione del rischio. Prima della realizzazione delle opere di difesa e riassetto non è consentito nessun aumento del carico antropico e sono possibili sugli edifici manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni edilizie con mantenimento dell'organismo edilizio preesistente, demolizioni senza ricostruzione. Dopo tale realizzazione sono possibili: nuove costruzioni ed ampliamenti, modifiche di destinazioni d'uso, ristrutturazioni edilizie con realizzazione di nuovi organismi edilizi.

Nella variante strutturale al PRG del Comune di Formazza non sono inserite aree esposte alle valanghe nelle aree di classe IIIB3 (in cui anche a seguito delle opere di difesa e riassetto sarebbe possibile solo un modesto incremento del carico antropico e sono da escludere nuove unità abitative o completamenti) e IIIB4 (in cui anche a seguito delle opere di difesa e riassetto, comunque indispensabili a difesa dell'edificazione esistente, non sarebbe possibile alcun incremento del carico antropico).

Alle disposizioni appena esaminate si aggiungono alcune indicazioni prescrittive provenienti dalla Relazione geologico-tecnica aggiornata: a) nelle aree abitate esterne al limite di arresto delle valanghe le strutture potenzialmente esposte all'effetto "soffio" devono essere rinforzate evitando elementi sporgenti suscettibili di essere asportati, e quindi devono essere ridotte al minimo e rinforzate gronde e finestrate, mentre camini ed altre parti sopraelevate devono essere costruiti in modo da resistere all'effetto soffio; b) le indagini di dettaglio devono anche definire il grado locale di pericolosità e gli accorgimenti tecnici per minimizzare il rischio degli interventi consentiti sull'edificato esistente; c) i cambi di destinazione d'uso nelle sole classi IIIB1 e IIIB2 sono consentiti soltanto dopo la realizzazione delle opere di difesa e riassetto, se previste; d) nuovi edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, se non altrimenti localizzabili nell'ambito dell'azienda, sono consentiti a seguito di specifiche indagini in funzione delle specifiche condizioni di pericolo; e) in tutte le aree di classe IIIB le verifiche di minimizzazione o eliminazione del rischio devono essere condotte a livello di intera area e non a livello di singolo lotto edificatorio, né possono essere delegate al professionista incaricato del progetto di edificazione.

ATTI NORMATIVI DELLA REGIONE PIEMONTE ALLEGATI E CONSULTABILI NEL SITO AINEVA

Gli atti normativi allegati nel testo coordinato vigente sono stati scaricati inizialmente tra il 26.12.2004 e il 30.1.2005 dalla Banca Dati delle leggi regionali aggiornata alla LR n. 1/2005, salve indicazioni diverse. I controlli per aggiornamenti sono partiti dal B.U. n. 40/2004 e sono estesi fino al B.U. regionale n. 52 del 29.12.2005.

I testi allegati hanno natura meramente informativa e non costituiscono testi ufficiali delle relative leggi regionali.

Nella scheda che precede sono poi citati: a) provvedimenti normativi non allegati perchè non disponibili in formato digitale; b) altri atti normativi secondari ugualmente non allegati.

LR 25.11.1975, n. 54, *Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale* {cfr. file PDF allegato "PI LR 1975-54"}

LR 5.12.1977, n. 56, *Tutela e uso del suolo* {cfr. file PDF allegato "PI LR 1977-56"}

LR 9.8.1989, n. 45, *Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione della L.R. 12 agosto 1981, n. 27* {cfr. file PDF allegato "PI LR 1989-45"}.

LR 14.12.1989, n. 74, *Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone* {cfr. file PDF allegato "PI LR 1989-74"}

LR 23.11.1992, n. 50, *Ordinamento della professione di maestro di sci* {cfr. file PDF allegato "PI LR 1992-50"}

LR 29.9.1994, n. 41, *Ordinamento della professione di guida alpina* {cfr. file PDF allegato "PI LR 1994-41"}

CIRC PGR 8.5.1996, n. 7/LAP, *L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni - Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici* {cfr. file PDF allegato "PI CIRC 1996-7LAP", scaricato nel testo vigente dalla banca dati della normativa regionale il 19.1.2004 e controllato il 26.12.2004}

LR 14.12.1998, n. 40, *Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione* {cfr. file PDF allegato "PI LR 1998-40"}

LR 2.7.1999, n. 16, *Testo unico delle leggi sulla montagna* [vedi articolo 40] {cfr. file PDF allegato "PI LR 1999-16", presentato con omissis}

Nota tecnica esplicativa alla CIRC PGR 8.5.1996, n. 7/LAP, I edizione, 20.12.1999 {cfr. file PDF allegato "PI Nota Espl. 1999 CIRC 1996-7LAP", acquisito il 5.2.2004}

LR 24.1.2000, n. 4, *Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici* {cfr. file PDF allegato "PI LR 2000-4"}

LR 26.11.2001, n. 33, *Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 'Ordinamento della professione di maestro di sci' e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 'Ordinamento della professione di guida alpina'* {cfr. file PDF allegato "PI LR 2001-33"}

DCR 27.12.2001, n. 217-1038, *Direttiva CE 97/11. Integrazione degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"* {cfr. file PDF allegato "PI DCR 2001-217-1038"}

DPGR 7.6.2002, n. 4/R, *Regolamento attuativo della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). Modalità costitutive e di funzionamento delle commissioni locali valanghe* {cfr. file PDF allegato "PI RR 2002-4R"}

Regolamento dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (ARPA), 26.11.2003, *Regolamento di cui all'articolo 8 della LR n. 60 del 13.4.1995 adeguato ai sensi della successiva legge regionale n. 28 del 20.11.2002* {cfr. file PDF allegato "PI REGOLAMENTO ARPA", acquisito il 14.4.2004}

Regolamento regionale 29.11.2004, n. 13/R, *Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane (art. 96, comma 1, lettera o) della l.r. 44/2000). Abrogazione del regolamento regionale 19 maggio 2003, n. 7/R* {cfr. file PDF allegato "PI RR 2004-13R"}